

Regolamento "Procedure e Politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati"

1	Premessa	3
1.1	Oggetto	3
1.2	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3	Normativa collegata	3
1.4	Riepilogo aggiornamenti	4
2	Modello Organizzativo	5
2.1	Termini di riferimento	5
2.2	Ruoli e Responsabilità	8
2.2.1	Capogruppo	8
2.2.2	Banche (italiane) appartenenti al Gruppo	9
2.2.3	Altre Società appartenenti al Gruppo	9
2.2.4	Funzioni aziendali	10
2.3	Modello dei processi	11
3	Principi comuni alle fasi del processo	12
4	Processi	13
4.1	Individuazione, nomina e compiti del Comitato	13
4.1.1	Principi	13
4.1.2	Ruoli e Responsabilità	13
4.2	Elaborazione e approvazione delle procedure	15
4.2.1	Principi	15
4.2.2	Ruoli e Responsabilità	16
4.3	Identificazione e censimento dei Soggetti	17
4.3.1	Principi	17
4.3.2	Ruoli e Responsabilità	17
4.4	Gestione delle Operazioni	22
4.4.1	Tipologia delle Operazioni	22
4.4.2	Esclusioni	25
4.4.3	Esenzioni e deroghe	26
4.4.4	Ruoli e Responsabilità	26
4.4.4.a	<i>Fase istruttoria ed eventuali trattative</i>	29
4.4.4.b	<i>Iter deliberativo per le Banche</i>	33
4.4.4.c	<i>Presidi per le altre Società del Gruppo</i>	38
4.4.4.d	<i>Flussi informativi</i>	40
5	Politiche interne in materia di controlli	42
5.1	Elaborazione e approvazione	42
5.1.1	Principi	42
5.1.2	Ruoli e Responsabilità	43
5.2	Settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica	45
5.2.1	Principi	45
5.3	Livelli di propensione al rischio	49
5.3.1	Principi	49
5.4	Individuazione dei Soggetti Collegati e delle relative Operazioni	51
5.4.1	Principi	51
5.4.2	Ruoli e responsabilità	51
5.5	Processi di controllo	53
5.5.1	Principi	53
5.5.2	Ruoli e responsabilità	54
	Allegato 1: ambito soggettivo di applicazione	61
	Allegato 2: nozione di “interessi significativi”	64
	Allegato 3: fac-simile “autocertificazione”	65

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il presente REGOLAMENTO definisce i principi, i ruoli e le responsabilità diretti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 riguardanti l'assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO ovvero il TRASFERIMENTO DI RISORSE, in attuazione alle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA. . Detto REGOLAMENTO costituisce altresì "Protocollo" ai sensi della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle Società di cui al D.Lgs. 231/01.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Le disposizioni del REGOLAMENTO si applicano a tutte le BANCHE e Società del GRUPPO con le modalità e le specificità riportate nel documento.

Il REGOLAMENTO, con l'eccezione delle POLITICHE (Capitolo 5 e le altre norme aziendali in esso richiamate), è approvato da ciascuna BANCA, mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una approfondita istruttoria delle strutture interne interessate circa la rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e previo parere obbligatorio e vincolante dei rispettivi COMITATI e Collegi Sindacali.

La CAPOGRUPPO, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, trasmette il REGOLAMENTO anche alle Società del GRUPPO diverse dalle BANCHE, affinché i rispettivi Consigli di Amministrazione o organi con funzione di supervisione strategica ne recepiscano le disposizioni che le riguardano ed attivino i PRESIDI finalizzati ad evitare possibili elusioni della disciplina. I PRESIDI ed i processi istituiti presso le Società estere devono essere compatibili con la regolamentazione del Paese in cui sono situate.

Le POLITICHE, illustrate nel Capitolo 5 e nelle altre norme aziendali in esso richiamate, sono deliberate dalla CAPOGRUPPO con le modalità di cui al secondo periodo del presente paragrafo e si applicano anche alle altre BANCHE e Società del GRUPPO, le quali le recepiscono mediante atto del proprio Consiglio di Amministrazione o Organo equipollente.

Successive modifiche o integrazioni sostanziali sono, rispettivamente, approvate e recepite con le modalità di cui ai precedenti paragrafi.

1.3 Normativa collegata

Le fattispecie disciplinate dal presente REGOLAMENTO sono soggette, oltre che alle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, anche alle seguenti normative concernenti la materia dei conflitti d'interesse:

- il Decreto legislativo 1° settembre 1993: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", con particolare riguardo agli articoli 53 e 136;
- l'articolo 2391 del Codice Civile, in tema di interessi degli amministratori;
- l'articolo 2391-bis del Codice civile, in tema di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob (Deliberazione Consob 17221/2010 e Comunicazione Consob 24 settembre 2010 n. 10078683);

- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” con specifico riferimento al reato di “omessa comunicazione del conflitto d’interesse di cui all’articolo 2629-bis del Codice civile.

Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione rispettivamente previsti dalle diverse norme, l’iter decisionale della singola OPERAZIONE potrà essere contemporaneamente soggetta al REGOLAMENTO, alla Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate nonché alle normative interne concernenti l’applicazione dell’articolo 136 TUB e dell’articolo 2391 del Codice civile.

1.4 Riepilogo aggiornamenti

Aggiornamento al REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione del:

- Credito Bergamasco in data 18 giugno 2012;
- Credito Bergamasco in data 20 dicembre 2012

2 Modello Organizzativo

2.1 Termini di riferimento

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel REGOLAMENTO, si assumono i “Termini di Riferimento” nel seguito descritti (in ordine alfabetico).

AFFINI: gli affini fino al secondo grado di una PARTE CORRELATA in conformità alle definizioni declinate nell’Allegato 1.

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI: l’amministratore che non sia controparte o SOGGETTO COLLEGATO ovvero abbia interessi¹ nell’OPERAZIONE ai sensi dell’articolo 2391 del Codice civile, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della BANCA ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.

ATTIVITÀ DI RISCHIO: le esposizioni nette come definite, ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, nelle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA nonché nelle Istruzioni per la Compilazione delle Segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui Coefficienti Prudenziali (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 Sezione 5).

BANCA/BANCHE: ove non diversamente specificato, si intendono le Banche di diritto italiano presenti nel Gruppo bancario Banco Popolare.

BANCO o CAPOGRUPPO: il Banco Popolare Società Cooperativa, CAPOGRUPPO dell’omonimo GRUPPO.

COMITATO: per il BANCO e per il Credito Bergamasco è costituito dal “Comitato Indipendenti” nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da 3 Amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Per Banca Aletti & C., non emittente azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ma caratterizzata da complessità operativa, è costituito un apposito COMITATO composto da 3 Amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. Per Banca Italease, non emittente azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante e caratterizzata da minore complessità operativa, l’esercizio dei compiti del COMITATO è assegnato ad un AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.

DELIBERANTE: ciascuno dei seguenti Organi/Strutture Aziendali:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, ove presente;
- d) l’Amministratore Delegato, ove presente;
- e) l’Amministratore Unico (solo per società non bancarie);
- f) gli Amministratori diversi dall’Amministratore Delegato a cui siano stati attribuiti poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione;

¹ Si precisa per completezza che la nozione di “interesse significativo” di cui all’Allegato 2 non rileva ai fini della definizione di Amministratore Indipendente ma solo ai fini della procedure deliberative e con riguardo alle esenzioni e deroghe

g) le Strutture organizzative deliberanti, intendendosi per tali gli Esponenti della Direzione Generale nonché coloro che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare OPERAZIONI in conformità alla normativa interna aziendale.

DELIBERANTE DI CAPOGRUPPO: i deliberanti della CAPOGRUPPO, diversi dall'Assemblea, nell'esercizio della funzione di decidere sull'assenso della CAPOGRUPPO all'esecuzione dell'OPERAZIONE deliberata dalla Controllata italiana non bancaria ovvero dalla Componente estera (bancaria e non bancaria) del GRUPPO. L'assenso della CAPOGRUPPO è deciso dal DELIBERANTE individuato in base al REGOLAMENTO ed applicando le procedure da questo previste.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: il Capitolo 5 del Titolo V delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni), contenuto nel 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 alla Circolare 263.

ESPERTI: i soggetti esterni alla BANCA ed alle altre Società del GRUPPO, qualificabili come indipendenti, provvisti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, scelti dal COMITATO ed incaricati di assistere il COMITATO stesso nella fase pre-deliberativa dell'OPERAZIONE. Il tutto secondo quanto previsto nel Regolamento del COMITATO che costituisce parte integrante e sostanziale del REGOLAMENTO.

ESPONENTI AZIENDALI: gli Amministratori, i Sindaci ed i Direttori generali delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO o chi svolga cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore generale presso BANCHE ed INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO.

ESPOSIZIONE: *la somma - ai sensi delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" - Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, prf. 3, " delle ATTIVITÀ DI RISCHIO per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte (Titolo II, Capitolo 1,2 e 3) senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza. Le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" - Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I paragrafo. 3.1) sono assoggettate alla disciplina di cui al paragrafo 3, della Sezione II, del Capitolo 1 ,del Titolo V delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"*

GRUPPO BANCO POPOLARE ovvero **GRUPPO:** il GRUPPO Bancario Banco Popolare.

INTERESSE SIGNIFICATIVO: qualunque interesse di natura patrimoniale relativo ad una OPERAZIONE dalla quale possa derivare un beneficio di natura patrimoniale ad un SOGGETTO COLLEGATO, così come meglio definito nell'Allegato 2.

INTERMEDIARI VIGILATI: le imprese di investimento, le Società di Gestione del Risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che facciano parte del GRUPPO ed abbiano un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% (due per cento) del patrimonio di vigilanza consolidato del GRUPPO.

OPERAZIONE: la transazione con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 che comporta assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO ovvero TRASFERIMENTO DI RISORSE, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le OPERAZIONI di fusione e di scissione.

OPERAZIONE CONTENZIOSA: l'OPERAZIONE che sia rappresentata da:

- a) un accordo transattivo giudiziale o stragiudiziale il cui controvalore ecceda Euro 1.000.000 (indipendentemente dal valore dell'OPERAZIONE originaria), oppure (indipendente dal controvalore dell'accordo) sia inteso alla composizione o prevenzione di una controversia su una OPERAZIONE originariamente contratta per un controvalore che eccede Euro 1.000.000;
- b) una decisione di passaggio a sofferenza concernente crediti verso i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 di importo attuale che eccede Euro 1.000.000 (indipendentemente dal valore dell'OPERAZIONE originaria), oppure, derivanti da OPERAZIONI originariamente contratte per un importo che eccede Euro 1.000.000;
- c) una decisione di passaggio a perdite concernente crediti verso i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 derivanti da OPERAZIONI di importo attuale che eccede Euro 1.000.000 (indipendentemente dal valore dell'OPERAZIONE originaria), oppure, derivanti da OPERAZIONI originariamente contratte per un importo che eccede Euro 1.000.000;

PARTE CORRELATA: le parti correlate del GRUPPO, individuate in virtù delle relazioni intrattenute con una BANCA o un INTERMEDIARIO VIGILATO del GRUPPO, così come declinate nell'Allegato 1.

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA: le parti correlate non finanziarie del GRUPPO individuate in virtù delle relazioni intrattenute con una BANCA o un INTERMEDIARIO VIGILATO del GRUPPO, così come declinate nell'Allegato 1.

PRESIDI: Le disposizioni del REGOLAMENTO da applicare alle OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 compiute da Società del GRUPPO diverse dalle BANCHE

PERSONALE: i Dipendenti e Collaboratori delle Società del GRUPPO che non siano SOGGETTI COLLEGATI e che siano ascrivibili al "personale più rilevante" identificato dalle BANCHE ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione del 30 marzo 2011 ed eventuali successive modifiche, unitamente ai soggetti che abbiano con i componenti del predetto personale relazioni corrispondenti a quelle che concernono i SOGGETTI CONNESSI rispetto alla PARTE CORRELATA (cfr. Allegato 1).

POLITICHE: le politiche interne in materia di controlli sulle ATTIVITÀ DI RISCHIO e sui conflitti d'interesse nei confronti di SOGGETTI COLLEGATI così come definite dal Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

REGISTRO: registro di GRUPPO (anche in formato elettronico) in cui vengono censiti i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 nonché le OPERAZIONI con evidenza delle OPERAZIONI costituenti ATTIVITÀ DI RISCHIO, dei casi di cumulo di queste ultime, delle OPERAZIONI CONTENZIOSE e delle OPERAZIONI con il PERSONALE.

REGOLAMENTO: il presente documento, redatto in attuazione alle prescrizioni di Banca d'Italia in tema di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiorna-

mento del 12 dicembre 2011 – Titolo V, Capitolo 5) che le BANCHE e le Società del GRUPPO hanno adottato/recepito per preservare l'integrità dei processi decisionali nelle OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 riguardanti l'assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO ovvero il TRASFERIMENTO DI RISORSE. Il documento contiene altresì l'illustrazione delle POLITICHE adottate dalla CAPOGRUPPO per l'intero GRUPPO e recepite dalle altre BANCHE e Società del GRUPPO;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il responsabile della Direzione o del Servizio della BANCA/Società del GRUPPO competente per materia a formulare la proposta relativa ad una OPERAZIONE. Peraltro, qualora il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO coincida, in base alla normativa interna, con il DELIBERANTE, le funzioni di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO sono svolte dal Responsabile della struttura immediatamente sotto-ordinata parimenti competente per materia.

SOGGETTI: l'insieme delle PARTI CORRELATE, dei SOGGETTI CONNESSI, del PERSONALE, degli STRETTI FAMILIARI, degli AFFINI e dei SOGGETTI ULTERIORI così come definiti nell'Allegato 1.

SOGGETTI COLLEGATI: l'insieme costituito da una PARTE CORRELATA del GRUPPO e dai SOGGETTI CONNESSI alla stessa, in conformità alle definizioni declinate nell'Allegato 1.

SOGGETTI CONNESSI: i soggetti connessi ad una PARTE CORRELATA del GRUPPO, individuati in conformità alle definizioni declinate nell'Allegato 1.

SOGGETTI ULTERIORI: i soggetti diversi dai SOGGETTI di cui all'Allegato 1 nei cui confronti la Banca d'Italia richieda che vengano applicate le disposizioni, in ragione di conflitti di interessi ravvisati in concreto. Le relative OPERAZIONI saranno assoggettate agli iter deliberativi che saranno indicati da Banca d'Italia. In difetto di indicazioni (ancorché Banca d'Italia li abbia definiti) saranno assoggettate alle previsioni del REGOLAMENTO per i SOGGETTI di cui all'Allegato 1.

STRETTI FAMILIARI: i soggetti indicati come STRETTI FAMILIARI nelle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e individuati in conformità alle definizioni declinate nell'Allegato 1.

TRASFERIMENTO DI RISORSE: le transazioni con i Soggetti di cui all'Allegato 1 del REGOLAMENTO, che comportano trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni – ma non ATTIVITÀ DI RISCHIO - indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le OPERAZIONI di fusione e di scissione

TUB: il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

2.2 Ruoli e Responsabilità

2.2.1 Capogruppo

Al fine di esprimere un indirizzo e un governo unitario nell'assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO ovvero nel TRASFERIMENTO DI RISORSE verso i SOGGETTI di cui all'Allegato 1, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, la CAPOGRUPPO fornisce a tutte le Società del GRUPPO il testo del REGOLAMENTO con le modalità e per le finalità descritte al paragrafo 1.2. Inoltre fornisce la composizione dell'insieme dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1, unico per l'intero GRUPPO nonché gli indirizzi, di cui all'Allegato 2, necessari ad assicurare la coerenza delle valutazioni in ordine alla

sussistenza o meno di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI COLLEGATI, ai fini della possibilità di avvalersi della deroga prevista le OPERAZIONI con o fra Controllate.

Il Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO approva e rivede con cadenza almeno triennale le POLITICHE e, successivamente, le trasmette a tutte le Controllate in esecuzione delle attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del TUB e degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile affinché ne deliberino il recepimento.

Il Consiglio di Amministrazione del BANCO, nell'ambito dell'approvazione e revisione delle POLITICHE valuta, con cadenza almeno triennale, valuta l'efficacia e l'efficienza del REGOLAMENTO in relazione agli obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento dei propri organi societari e dell'operatività delle proprie strutture organizzative. A tale riguardo, verifica specificamente la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione del REGOLAMENTO.

Le relative deliberazioni sono adottate sulla base di un'approfondita istruttoria da parte delle strutture interne interessate e previo parere vincolante ed obbligatorio del COMITATO e del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del REGOLAMENTO (che comprende anche le POLITICHE) ai principi indicati nelle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

2.2.2 Banche (italiane) appartenenti al Gruppo

I Consigli di Amministrazione delle BANCHE approvano il REGOLAMENTO proposto dalla CAPOGRUPPO e valutano, con cadenza almeno triennale, l'efficacia e l'efficienza delle relative previsioni, in relazione agli obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento dei propri organi societari e dell'operatività delle proprie strutture organizzative. A tale riguardo, propongono alla CAPOGRUPPO la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione del REGOLAMENTO.

Le relative deliberazioni sono adottate sulla base di un'approfondita istruttoria da parte delle strutture interne interessate (per tali intendendosi anche le strutture di altra Società del GRUPPO cui la BANCA abbia affidato la relative attività in *outsourcing*) e previo parere vincolante ed obbligatorio del COMITATO (o dell'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE) e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna BANCA delibera il recepimento delle POLITICHE adottate dalla CAPOGRUPPO ed illustrate nel capitolo 5 del REGOLAMENTO e nelle norme aziendali da questo richiamate, in esecuzione delle attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del TUB e degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio Sindacale delle BANCHE vigila sulla conformità del REGOLAMENTO ai principi indicati nelle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, nonché sulla sua osservanza. Il Collegio Sindacale vigila altresì sul rispetto delle POLITICHE adottate dalla CAPOGRUPPO.

2.2.3 Altre Società appartenenti al Gruppo

Con riferimento alle OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1, al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di GRUPPO, le Società del GRUPPO diverse dalle BANCHE attivano i processi *infra* regolati ed i PRESIDI finalizzati ad evitare possibili elusioni della disciplina così come previsti dal REGOLAMENTO.

I Consigli di Amministrazione (o Organi equipollenti) delle Società appartenenti al GRUPPO deliberano il recepimento dei contenuti delle POLITICHE adottate dalla CAPOGRUPPO ed illustrate nel capitolo 5 del REGOLAMENTO e nelle norme aziendali da questo richiamate, in esecuzione delle attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del TUB. e degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

Per le Società estere del GRUPPO, sia bancarie sia non bancarie, le disposizioni del presente paragrafo si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate. Le situazioni di incompatibilità sono segnalate senza indugio dalle predette Società alla Segreteria di CAPOGRUPPO

2.2.4 Funzioni aziendali

Le funzioni di *Segreteria della CAPOGRUPPO*, delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI, tramite un Centro di Competenza istituito al proprio interno, sono le Strutture organizzativa alle quali – a titolo esemplificativo - compete:

- a) relazionarsi con gli ESPONENTI AZIENDALI per acquisire le informazioni relative ai soggetti in potenziale conflitto d'interesse assicurando loro il supporto interpretativo delle normative aziendali, di vigilanza e di legge;
- b) procedere al censimento degli ESPONENTI AZIENDALI, dei relativi SOGGETTI CONNESSI ed AFFINI. La Segreteria di Capogruppo provvede altresì al coordinamento delle funzioni omologhe delle altre BANCHE e INTERMEDIARI VIGILATI ai fini del censimento;
- c) supportare, ove richiesto, le funzioni proponenti per la corretta implementazione del REGISTRO e provvedere ad integrarlo per gli aspetti che la vedono direttamente coinvolte (pareri e delibere del COMITATO, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo);
- d) verificare, ove richiesto, le OPERAZIONI c.d. di "minore rilevanza" ai fini del calcolo del cumulo di OPERAZIONI classificabili come omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- e) supportare, ove richiesto, le strutture aziendali incaricate dell'istruttoria e della proposta delle OPERAZIONI per le problematiche di natura interpretativa e applicativa;
- f) concorrere nell'assicurare la corretta applicazione dei contenuti del REGOLAMENTO, anche attraverso la reportistica periodica prodotta per gli Organi amministrativi e di controllo.

Le *funzioni di segreteria* delle Società, per chiarimenti applicativi del REGOLAMENTO si rivolgono alla *funzione di Segreteria di Capogruppo*. Quest'ultima può avvalersi, di volta in volta, della collaborazione delle altre Strutture della CAPOGRUPPO e, in particolare delle *funzioni di conformità alle norme, legale e risk management*.

I ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali della CAPOGRUPPO, delle BANCHE e delle Società appartenenti al GRUPPO, per quanto non previsto dal REGOLAMENTO, sono determinati in conformità alla Legge, alle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, alle disposizioni della Consob, alle previsioni

statutarie ed a quanto previsto, tempo per tempo, nel “Regolamento di Struttura” delle Società del GRUPPO.

I ruoli e le responsabilità delle singole funzioni aziendali sono definiti con riferimento alle singole fasi dei processi, così come previste dal “Modello dei Processi” stabilito dal REGOLAMENTO.

2.3 Modello dei processi

Il modello del processo in tema di “assunzione di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” è così articolato:

- a) individuazione, nomina e compiti del COMITATO;
- b) elaborazione ed approvazione delle procedure;
- c) identificazione e censimento dei SOGGETTI di cui all’Allegato 1;
- d) gestione delle OPERAZIONI;
- e) politiche interne in materia di controlli.

Per ciascun processo, il REGOLAMENTO definisce ruoli, responsabilità, nonché i principi in base ai quali le responsabilità devono essere esercitate.

Le norme che disciplinano, tempo per tempo, le attività da svolgere da parte delle singole unità organizzative, le procedure da utilizzare e quant’altro richiesto per un esercizio delle attività ispirato a criteri di adeguatezza e funzionalità, sono declinate per processi, in coerenza con il modello descritto.

3 Principi comuni alle fasi del processo

Il processo di assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO e TRASFERIMENTO DI RISORSE nei confronti dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1, identifica:

- a) i criteri per la rilevazione delle OPERAZIONI (di maggiore ovvero minore rilevanza ovvero di importo esiguo);
- b) le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle OPERAZIONI, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento del COMITATO;
- c) i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del GRUPPO;
- d) i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI con riferimento alle OPERAZIONI con o tra Società controllate o sottoposte a influenza notevole;
- e) i PRESIDI da applicare alle OPERAZIONI concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

4 Processi

4.1 Individuazione, nomina e compiti del Comitato

4.1.1 Principi

Le DISPOSIZIONI DI VIGILANZA prevedono che le BANCHE costituiscano un COMITATO interno al Consiglio di Amministrazione salvo che, trattandosi di BANCHE con minore complessità operativa, assegnino l'esercizio dei compiti del COMITATO a singoli o più AMMINISTRATORI INDIPENDENTI secondo quanto meglio descritto nel seguito del REGOLAMENTO.

Fatto salvo quanto precede, avvalendosi delle facoltà accordate dalla DISCIPLINA DI VIGILANZA, la CAPOGRUPPO ha definito delle linee guida con riferimento:

- a) alle Banche quotate, le quali, individuano nel "Comitato Indipendenti" (nominato dal Consiglio di Amministrazione della BANCA e composto da 3 Amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana), l'Organo collegiale cui attribuire i compiti di cui al REGOLAMENTO;
- b) alle altre BANCHE, le quali, in ragione della propria complessità operativa, nominano un COMITATO ovvero assegnano i compiti del COMITATO ad un AMMINISTRATORE INDIPENDENTE oppure a due AMMINISTRATORI INDIPENDENTI tenuti ad esercitarli congiuntamente.

Le prescrizioni del paragrafo 4.1 non sono destinate alle Società estere del GRUPPO (bancarie o non bancarie).

4.1.2 Ruoli e Responsabilità

Per effetto di quanto precede:

- a) il Consiglio di Amministrazione del BANCO e quello del Credito Bergamasco, hanno attribuito i compiti di cui all'articolo 53, commi 4 e 4-*quater* del TUB e delle relative disposizioni esecutive - sia regolamentari (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA) che aziendali (REGOLAMENTO) - al "Comitato Indipendenti" composto da 3 Amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- b) il Consiglio di Amministrazione di:
 - Banca Aletti, in quanto BANCA non rientrante fra quelle con minore complessità operativa, ha nominato un COMITATO composto da Amministratori indipendenti, ancorché si tratti di società non emittente azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
 - Banca Italease, in quanto società non emittente azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante e BANCA di minore complessità operativa (conseguentemente non tenute – ai sensi delle disposizioni di vigilanza sulla governance – a costituire Comitato interni al Consiglio di Amministrazione) ha assegnato i compiti del COMITATO ad un AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.

Fatte salve le specificità previste dal REGOLAMENTO, il funzionamento e l'organizzazione del COMITATO sono disciplinati – nel rispetto delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA – dal Regolamento del COMITATO approvato dai Consigli di Amministrazione delle BANCHE suindicate e che costituisce parte integrante e sostanziale del REGOLAMENTO.

Detto Regolamento disciplina altresì il ricorso, da parte del COMITATO, ad ESPERTI, Le modalità di valutazione dell'indipendenza dei medesimi e la disciplina delle relative spese e costi.

4.2 Elaborazione e approvazione delle procedure

4.2.1 Principi

Il REGOLAMENTO ha lo scopo di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle OPERAZIONI. In particolare, il REGOLAMENTO:

- a) adotta le definizioni di cui al paragrafo "Termini di riferimento" ed agli Allegati in esso richiamati;
- b) definisce il proprio ambito di applicazione;
- c) identifica i criteri per la rilevazione delle OPERAZIONI e, in particolare, quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- d) individua a tale fine, fra l'altro, i criteri per il censimento dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1, con la precisazione che l'insieme dei predetti SOGGETTI è definito relativamente all'intero GRUPPO;
- e) identifica le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle OPERAZIONI, distinguendo fra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli AMMINISTRATORI INDIPENDENTI;
- f) identifica i casi di esclusione, deroga o di esenzione, inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI ai fini della disciplina delle OPERAZIONI con o tra Società controllate o con Società sottoposte ad influenza notevole;
- g) adotta PRESIDI idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle OPERAZIONI compiute dalle singole componenti del GRUPPO, quando dette OPERAZIONI siano esaminate od approvate dalla CAPOGRUPPO;
- h) identifica i PRESIDI da applicare alle OPERAZIONI concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali (c.d. OPERAZIONI CONTENZIOSE);
- i) stabilisce PRESIDI per le OPERAZIONI con il PERSONALE;
- j) disciplina le modalità di censimento degli "AFFINI" e di "trattamento" delle OPERAZIONI con gli stessi.

Fermo quanto precede, il REGOLAMENTO detta altresì apposite istruzioni e direttive alle componenti non bancarie (italiane) ed alle componenti estere (bancarie e non) del GRUPPO, per queste ultime da applicarsi compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

Resta ferma l'osservanza, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione alla singola OPERAZIONE, delle "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" approvate dai Consigli di Amministrazione del Banco Popolare e del Credito Bergamasco ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice civile, del Regolamento Consob n. 17221/2010 nonché degli altri obblighi previsti dall'ordinamento giuridico in materia di interessi degli amministratori o di altri ESPONENTI AZIENDALI.

Le prescrizioni del paragrafo 4.2 non sono destinate alle Società estere del GRUPPO, bancarie o non bancarie fatto salvo quanto specificatamente previsto nel successivo paragrafo "Ruoli e Responsabilità".

4.2.2 Ruoli e Responsabilità

Nella definizione dei processi - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali ai medesimi – è assicurato il diffuso coinvolgimento degli Organi di amministrazione e controllo della BANCA, del COMITATO ed il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- a) la *funzione di Organizzazione* della CAPOGRUPPO, assume il ruolo di redattore del testo del REGOLAMENTO soggetto all'esame del Consiglio di Amministrazione, del COMITATO e del Collegio Sindacale. In tale ruolo, detta funzione si avvale del contributo delle singole funzioni aziendali competenti per le materie di riferimento;
- b) le *strutture interne interessate*, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte dalla *funzione di Organizzazione* ai vari profili della presente disciplina;
- c) il COMITATO (o gli AMMINISTRATORI INDIPENDENTI per le BANCHE di minore complessità operativa) ed il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere;
- d) il *Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO*, approva e rivede il REGOLAMENTO con cadenza almeno triennale;
- e) il *Consiglio di Amministrazione delle BANCHE destinatarie* della disciplina, approvano – mediante atto deliberativo – i capitoli da 1 a 4 del REGOLAMENTO, e recepiscono il Capitolo 5 unitamente alle norme aziendali nello stesso richiamate (concernenti le POLITICHE);
- f) gli *Organi amministrativi delle altre Società* del GRUPPO recepiscono i contenuti del REGOLAMENTO ed attivano PRESIDI coerenti con quelli previsti nello stesso;
- g) gli *Organi amministrativi di tutte le Controllate* impartiscono opportune istruzioni agli Organi e alle funzioni competenti affinché adempiano a quanto previsto dal REGOLAMENTO. Le Controllate assicurano che di tutte le OPERAZIONI da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione;

(l'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'Assemblea, per la modifica dello Statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA).

- h) la *funzione Partecipazioni* della CAPOGRUPPO fornisce gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole BANCHE del GRUPPO che intendano avvalersi della possibilità di deroga prevista in ordine alla sussistenza o meno di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi. Tali indirizzi sono formalizzati nell'Allegato 2;
- i) la *funzione Comunicazione* della CAPOGRUPPO attiva le procedure per la pubblicazione del REGOLAMENTO sui siti internet delle BANCHE.

4.3 Identificazione e censimento dei Soggetti

4.3.1 Principi

L'individuazione e censimento dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1 è circoscritto alle Banche ed agli Intermediari vigilati del GRUPPO (con patrimonio – per questi ultimi - superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato).

La CAPOGRUPPO, anche avvalendosi delle funzioni riportate nel paragrafo 4.3.2, censisce i SOGGETTI di cui all'Allegato 1². I SOGGETTI qualificabili come PARTI CORRELATE e PERSONALE cooperano con le BANCHE e gli INTERMEDIARI VIGILATI con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei predetti SOGGETTI. E' dovere delle PARTI CORRELATE e del PERSONALE, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei citati SOGGETTI.

L'insieme dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1, è unico per l'intero GRUPPO.

Alle Banche ed agli Intermediari (con patrimonio superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato) esteri del GRUPPO le disposizioni contenute nel par. 4.3 si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate. Le situazioni di incompatibilità sono segnalate senza indugio dalle predette Società alla Segreteria di CAPOGRUPPO

4.3.2 Ruoli e Responsabilità

Le attività di reperimento dei dati e delle informazioni relative ai predetti SOGGETTI è eseguita in applicazione delle definizioni riportate nell'Allegato 1 che costituiscono il perimetro dei SOGGETTI determinato dalla CAPOGRUPPO per l'intero GRUPPO.

Dette attività rientrano nel più ampio censimento che il BANCO e le Società del GRUPPO già effettuano al fine di rilevare i soggetti in conflitto d'interesse.

Le funzioni responsabili del processo di censimento sono:

- a) la *Segreteria di Capogruppo*: funzione della CAPOGRUPPO, funzionalmente sovraordinata – con riferimento alle attività di cui al REGOLAMENTO – alle *funzioni di Segreteria* presso le BANCHE e gli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO. E' responsabile del censimento complessivo dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1 e della divulgazione del loro elenco a tutte le Società del GRUPPO;
- b) le *funzioni di Segreteria*: funzione di segreteria societaria delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO. Rispondono funzionalmente, per le attività di individuazione di SOGGETTI

² In particolare: le PARTI CORRELATE e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i SOGGETTI CONNESSI. Per quanto non si tratti di SOGGETTI COLLEGATI alla presente disciplina, la CAPOGRUPPO censisce altresì

a) come STRETTI FAMILIARI di una PARTE CORRELATA anche gli AFFINI fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia;

b) il PERSONALE.

di cui All'Allegato 1, alla *Segreteria di Capogruppo*. E' incaricata di relazionarsi con gli ESPONENTI AZIENDALI della rispettiva BANCA/INTERMEDIARIO VIGILATO per acquisire le informazioni relative ai SOGGETTI di cui all'Allegato 1;

- c) la *funzione Partecipazioni*: funzione della CAPOGRUPPO incaricata, principalmente, di integrare il censimento dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1 con le informazioni che riguardano le PARTI CORRELATE (finanziarie e non finanziarie) e, in particolare, il Partecipante e le società su cui la BANCA o una Società del GRUPPO è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- d) la *funzione Risorse umane*: funzione della CAPOGRUPPO incaricata di individuare e segnalare alla *Segreteria di Capogruppo* i dati identificativi del personale "più rilevante" e dei soggetti a questi connessi (STRETTI FAMILIARI, AFFINI sino al 2° grado e Imprese controllate dal personale "più rilevante" e dai relativi STRETTI FAMILIARI);
- e) il *Presidio gruppi di rischio*: funzione della CAPOGRUPPO incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici al fine del controllo sui grandi rischi; è incaricata di esaminare e individuare in via definitiva le relazioni da cui possa derivare la qualificazione di una controparte della CAPOGRUPPO o di altra società del gruppo come SOGGETTO .

La *funzione Segreteria di Capogruppo* e le *funzioni di Segreteria* delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO:

- a) individuano - ai fini del censimento delle PARTI CORRELATE e per gli ambiti di competenza - gli ESPONENTI AZIENDALI che rientrano fra le PARTI CORRELATE;
- b) richiedono ai predetti ESPONENTI di fornire una "autodichiarazione" con la quale attestano il loro *status* di PARTE CORRELATA e comunicano i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 a loro riconducibili. Per l'autodichiarazione, gli ESPONENTI possono far ricorso al formulario che le funzioni in parola sottopongono loro unitamente alle istruzioni necessarie per il corretto completamento, il cui fac-simile è riprodotto nell'Allegato 3;
- c) richiedono un pronto riscontro e richiamano, in particolare, l'attenzione sugli obblighi:
 - di cooperazione previsti dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA circa il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche alle informazioni fornite;
 - di correttezza e la completezza delle informazioni relative ai legami di parentela ed agli AFFINI;
- d) verificano la correttezza formale del contenuto delle autodichiarazioni ricevute procedendo d'ufficio a verifiche anche attraverso l'accesso ai servizi informativi dei Registri delle Imprese e delle CCIAA. Le "autodichiarazioni" sono archiviate in originale presso i propri uffici;
- e) riconducono le informazioni ricevute ad "insiemi" composti da una PARTE CORRELATA e dai relativi SOGGETTI CONNESSI;
- f) trasferisce le predette informazioni al *Presidio gruppi di rischio*.

La *funzione Partecipazioni* della CAPOGRUPPO:

- a) individua, ai fini del censimento delle PARTI CORRELATE:
 - i Partecipanti;

- i soggetti, diversi dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- le società o imprese anche costituite in forma non societaria ed anche costituite o aventi sede all'estero su cui la BANCA o una Società del GRUPPO è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

A tal fine la *funzione Amministrazione e Bilancio* della CAPOGRUPPO fornisce periodicamente alla *funzione Partecipazioni* l'elenco aggiornato delle Società del GRUPPO e dei Partecipanti.

- b) individua, ai fini del censimento dei SOGGETTI CONNESSI, i soggetti riconducibili alle PARTI CORRELATE di cui al precedente lettera a);
- c) riconduce le informazioni acquisite ad "insiemi" composti da una PARTE CORRELATA e dai relativi SOGGETTI CONNESSI;
- d) trasferisce le predette informazioni al Presidio gruppi di rischio.

La *funzione Risorse umane* della CAPOGRUPPO:

- a) individua i dipendenti e collaboratori delle Società del GRUPPO che non siano SOGGETTI COLLEGATI e che siano ascrivibili al personale "più rilevante";
- b) richiede al suddetto personale di fornire una "autodichiarazione" con la quale comunica i soggetti con i quali intercorrano relazioni corrispondenti a quelle che concernono i SOGGETTI CONNESSI rispetto alla PARTE CORRELATA. Per l'autodichiarazione, il personale "più rilevante" può far ricorso al formulario che la funzione in premessa sottopone loro unitamente alle istruzioni necessarie per il corretto completamento;
- c) richiedono al PERSONALE un pronto riscontro e richiamano, in particolare, l'attenzione sugli obblighi:
 - di cooperazione previsti dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA circa il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche alle informazioni fornite;
 - di correttezza e la completezza delle informazioni relative ai legami di parentela ed agli AFFINI;
- d) verifica la correttezza formale del contenuto delle autodichiarazioni e le archivia in originale presso i propri uffici;
- e) riconduce le informazioni acquisite ad "insiemi" composti da un soggetto qualificabile come personale "più rilevante" e dai relativi SOGGETTI CONNESSI (congiuntamente anche il PERSONALE);
- f) trasferisce le predette informazioni al Presidio gruppi di rischio.

Il *Presidio gruppi di rischio*, ricevute le suddette informazioni da parte delle *funzioni di Segreteria*, *funzione Partecipazioni* e *funzione Risorse umane*, ha il compito:

- a) della individuazione delle relazioni intercorrenti fra le controparti delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO nonché le relazioni tra dette controparti e le BANCHE e gli INTER-

MEDIARI VIGILATI, dalle quali possa derivare la qualificazione di una controparte come PARTE CORRELATA o SOGGETTO CONNESSO;

- b) della verifica che le relazioni intercorrenti fra i componenti dei “gruppi di rischio” non siano qualificate in modo contraddittorio rispetto ai criteri utilizzati per definire l’insieme dei SOGGETTI.

Il *Presidio gruppi di rischio* si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei Rischi, Centrale dei Bilanci ecc.) integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni.

Nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO, presta inoltre particolare attenzione ai rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schemi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Il *Presidio gruppi di rischio* ha facoltà di chiedere a tutte le citate funzioni della CAPOGRUPPO e delle Controllate informazioni integrative, fissando un termine per il riscontro.

Perfezionate le suddette attività, il *Presidio gruppi di rischio*:

- a) si relaziona con la *Segreteria di Capogruppo*, le *funzioni di Segreteria* delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI, la *funzione Partecipazioni* e la *funzione Risorse umane* qualora riscontri incongruenze o necessiti di maggiori e diverse informazioni per adempiere ai propri compiti;
- b) comunica alla *Segreteria di Capogruppo* la definitiva individuazione di tutti i SOGGETTI da censire e la qualificazione dei relativi rapporti fra i SOGGETTI e fra gli stessi e le Società del GRUPPO e trasferisce alla *Segreteria di Capogruppo*, validate, le informazioni ricevute.

Completato il processo di reperimento dei dati e di validazioni degli stessi, la funzione *Segreteria di Capogruppo* procede o comunque dispone e controlla che venga effettuato il censimento dei SOGGETTI di cui all’Allegato 1 mediante l’aggiornamento del REGISTRO.

Fatto salvo l’obbligo in capo al dichiarante di comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione alle informazioni precedentemente fornite, la funzione *Segreteria di Capogruppo*, le *funzioni di Segreteria* delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO, la *funzione Partecipazioni* e la *funzione Risorse umane* oltre a richiedere agli ESPONENTI AZIENDALI le “autodichiarazioni” in occasione delle prima nomina ovvero della conferma nella carica/ruolo provvedono almeno annualmente a:

- richiedere l’aggiornamento delle “autodichiarazioni” ;
- svolgere, anche a fronte di segnalazioni di altre strutture, le attività di controllo di coerenza e completezza delle informazioni ricevute.

La raccolta si concretizza nell’invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall’ultima “autodichiarazione” presentata. Il soggetto interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla alla predette funzioni che ne verifica la correttezza formale.

Alla ricezione delle dichiarazioni le citate funzioni accertano inoltre che le informazioni dichiarate dal predetto soggetto siano corrispondenti con quelle eventualmente già in possesso della Società del GRUPPO (ad esempio, quelle deducibili dai censimenti anagrafici già esistenti). Qualora si evidenzino difformità, si farà parte diligente nel segnalare formalmente quanto riscontrato, richiedendo la sottoscrizione di una autodichiarazione aggiornata ovvero una attestazione di diniego/presa d'atto delle eccezioni comunicate.

La funzione *Segreteria di Capogruppo* e le *funzioni di Segreteria* delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO predispongono (per quanto di competenza) per il primo Consiglio di Amministrazione utile successivo alla ricezione delle autocertificazioni idonea informativa al fine di dare evidenza nell'ambito della seduta consiliare delle schede pervenute.

I risultati degli aggiornamenti sono trasmessi al Presidio gruppi di rischio che verifica la coerenza dei dati nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi precedenti e li trasferisce, validati, alla funzione *Segreteria di Capogruppo* per l'aggiornamento del REGISTRO.

Periodicamente la funzione *Segreteria di Capogruppo*, le *funzioni di Segreteria* delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO, la *funzione Partecipazioni* e la *funzione Risorse umane* della CAPOGRUPPO ottengono dall'outsourcer informatico (SGS BP) specifiche estrazioni dal citato REGISTRO e verificano per le parti di competenza la completa e corretta alimentazione dello stesso. In caso di anomalie le predette funzioni provvedono – per quanto di competenza - alla sistemazione delle stesse mediante lo specifico applicativo software.

4.4 Gestione delle Operazioni

Il presente Capitolo disciplina le attività, in capo alle Società del GRUPPO nelle OPERAZIONI di assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO ovvero di TRASFERIMENTO DI RISORSE con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1, compresa l'ipotesi in cui la CAPOGRUPPO (fermo quanto previsto nel paragrafo 4.4.4.b) [OPERAZIONI "con o tra Controllate"]) esamini o approvi OPERAZIONI di singole componenti del Gruppo.

Le disposizioni di cui al presente Capitolo (fatto salvo quanto previsto in materia di flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione ed il COMITATO) non si applicano alle OPERAZIONI con gli AFFINI, per le quali è previsto solo l'annotazione nel REGISTRO allo scopo di mettere a disposizione di Banca d'Italia le relative informazioni.

4.4.1 Tipologia delle Operazioni

Ai fini del REGOLAMENTO, le OPERAZIONI (diverse da quelle di "importo esiguo" per le quali si rimanda al successivo paragrafo 4.4.3) si classificano in:

- a) OPERAZIONI di maggiore rilevanza;
- b) OPERAZIONI di minore rilevanza.

Le predette OPERAZIONI possono ulteriormente classificarsi, in ragione dell'iter deliberativo da applicare, in :

- OPERAZIONI ordinarie;
- OPERAZIONI con o fra Controllate;
- OPERAZIONI oggetto di delibere quadro;
- OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea;
- OPERAZIONI urgenti.

Le suddette tipologie di OPERAZIONI sono soggette ad iter istruttori e deliberativi diversificati.

OPERAZIONI di maggiore rilevanza: sono tali le OPERAZIONI il cui controvalore risulta superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Ai fini della valutazione delle soglie di rilevanza delle OPERAZIONI da parte delle strutture coinvolte nell'istruttoria delle stesse, la *funzione Amministrazione e bilancio* della CAPOGRUPPO è responsabile di comunicare (anche mediante pubblicazione ed aggiornamento in una specifica sezione del sistema informativo di Gruppo) ai RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI e, in particolare *alla Segreteria di Capogruppo* ed alle *funzioni di Segreteria* in occasione dell'invio alla Banca d'Italia delle segnalazioni di vigilanza i seguenti valori:

- patrimonio di vigilanza consolidato;
- totale dell'attivo consolidato;
- totale del passivo consolidato.

S'intendono altresì OPERAZIONI di maggiore rilevanza, e si applicano pertanto le disposizioni del REGOLAMENTO riguardanti tale categoria di OPERAZIONI, le OPERAZIONI concluse nel corso dell'esercizio sociale con uno stesso SOGGETTO di cui all'Allegato 1, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur qualificabili singolarmente come OPE-

RAZIONE di minore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia stabilita dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e dal REGOLAMENTO per le OPERAZIONI di maggiore rilevanza.

OPERAZIONI di minore rilevanza: sono tali le OPERAZIONE di importo compreso tra:

- la soglia eccedente le OPERAZIONI di importo esiguo (Euro 1.000.000);
- la soglia di rilevanza delle OPERAZIONI di maggiore rilevanza.

Le OPERAZIONI di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza, possono essere ulteriormente ricondotte ad una delle fattispecie di seguito riportate:

OPERAZIONE ordinaria: l'OPERAZIONE ordinaria può essere solo di minore rilevanza. Si tratta di OPERAZIONE rientrante nell'ordinaria operatività della BANCA e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard³. Si considerano rientranti nell'ordinaria operatività della BANCA le OPERAZIONI che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società che compie l'OPERAZIONE o che siano accessorie all'attività operativa o che rientrano nell'attività finanziaria connessa a tale attività.

Alle OPERAZIONI ordinarie si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le OPERAZIONI di minore rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dal REGOLAMENTO (cfr. prf. 4.4.3).

Sono comunque considerate ordinarie le OPERAZIONI di minore rilevanza che la normativa aziendale o di GRUPPO rimette alle strutture periferiche delle BANCHE e che siano realizzate mediante la redazione e sottoscrizione di moduli o formulari o comunque riproducendo articolati e schemi standard stabiliti dalla normativa di GRUPPO o della BANCA che compie l'OPERAZIONE. Per tali OPERAZIONI gli "obblighi di motivazione" si intendono adempiuti dalla previsioni del presente paragrafo.

OPERAZIONI con o tra Controllate: le OPERAZIONI con o tra Controllate il cui capitale non sia direttamente o indirettamente detenuto in modo integrale dalla BANCA (in questo caso sono escluse dall'applicazione del REGOLAMENTO) nonché le OPERAZIONI con società sottoposte ad influenza notevole.

Per beneficiare di una procedura semplificata, è necessario riscontrare l'assenza nell'OPERAZIONE di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI COLLEGATI.

Alle OPERAZIONI della specie si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le OPERAZIONI di maggiore o di minore rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dal REGOLAMENTO (cfr. prf. 4.4.3).

OPERAZIONI oggetto di delibere quadro: sono ammesse delibere quadro che prevedano il compimento da parte della BANCA/Società del GRUPPO che adotta la delibera stessa, di OPERAZIONI omogenee riconducibili alle seguenti categorie purché concluse con i SOGGETTI diversi dagli ESPONENTI AZIENDALI, dal personale "più rilevante" e dalle persone fisiche che siano STRETTI FAMILIARI o AFFINI dei predetti ESPONENTI e personale "più rilevante":

³ Si considerano concluse a condizioni di mercato o standard le OPERAZIONI che siano: concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non costituenti SOGGETTI (di cui all'Allegato 1) per le OPERAZIONI di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la BANCA sia obbligata per legge a contrarre ad un corrispettivo determinato.

- a) OPERAZIONI di concessione del credito che non siano riconducibili al (i) credito agrario, alle opere pubbliche, fondiario, peschereccio e su pegno nonché (ii) ad OPERAZIONI connesse a procedure concorsuali (per esempio: OPERAZIONI connesse a piani ex articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare; Concordato ex articoli 124 e seguenti della Legge Fallimentare; Concordato preventivo ex articoli 160 e seguenti della Legge Fallimentare; Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare);
- b) OPERAZIONI di raccolta diretta in una delle seguenti forme: (i) depositi a risparmio, (ii) conto corrente anche di corrispondenza, (iii) buoni fruttiferi, (iv) certificati di deposito, (v) pronti contro termine, (vi) prestiti obbligazionari;
- c) OPERAZIONI di collocamento di prodotti e/o servizi finanziari propri e di terzi.

Possono comunque essere oggetto di delibere quadro anche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) le OPERAZIONI acquisitive di beni e di prestazioni di servizi e, più in particolare:

- contratti di acquisto/vendita/permuta/noleggio di beni mobili destinati ad ausilio delle attività delle Società del GRUPPO;
- contratti di somministrazione di cose destinate ad ausilio di Società del GRUPPO;
- contratti di appalto per il compimento di opere o servizi ad ausilio delle Società del GRUPPO;
- contratti di locazione, uso, comodato o leasing di beni immobili o mobili destinati all'ausilio di Società del GRUPPO o ad ausilio dei Dipendenti, Collaboratori o Soci/Azionisti delle predette;
- contratti aventi ad oggetto la concessione o l'acquisto di diritti di accesso ad un prodotto software ovvero l'esecuzione o la distribuzione dello stesso;
- contratti di pubblicità;
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di donazione, anche in forma solenne di beni mobili, fatta esclusione per le donazioni indirette.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle OPERAZIONI a cui fanno riferimento. In particolare dovranno riportare:

- indicazione del SOGGETTO di cui all'Allegato 1 e della composizione del relativo "insieme";
- tipologie di OPERAZIONI con evidenza del criterio utilizzato per delimitare la tipologia stessa. Quando l'OPERAZIONE comporta l'assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO, dovranno essere utilizzate le tipologie previste dalla regolamentazione interna della relativa attività (per esempio: tipologie previste dal Regolamento Fidi, dal regolamento Finanza ecc.);
- per ogni tipologia, il limite massimo delle ATTIVITÀ DI RISCHIO assumibili o comunque del controvalore delle operazioni autorizzande;
- criteri relativi alle condizioni economiche dell'OPERAZIONE;
- ove possibile, limiti relativi alle condizioni economiche;
- indicazione degli organi o strutture o dei criteri di identificazioni degli organi o strutture competenti a deliberare le singole OPERAZIONI.

Ove una OPERAZIONE, seppur astrattamente riconducibile ad una delle tipologie contemplate, non soddisfi integralmente le altre condizioni intese ad individuare secondo criteri di specificità, omogeneità e determinatezza le categorie di OPERAZIONI autorizzate dalla "delibera quadro", l'OPERAZIONE non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. A tale OPERAZIONE si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna OPERAZIONE con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1.

Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (OPERAZIONI di maggiore ovvero di minore rilevanza), le BANCHE tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle OPERAZIONI oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole OPERAZIONI compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Residuano per frequenza di accadimento, ma sono ugualmente assoggettate al REGOLAMENTO ricorrendone i presupposti, le seguenti OPERAZIONI:

OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea: sono tali le OPERAZIONI che devono essere deliberate dall'Assemblea in base a disposizioni normative (legislative e regolamentari) o allo Statuto della BANCA. Alle stesse si applicano le disposizioni del REGOLAMENTO riguardanti tale categoria di OPERAZIONI, salvi i casi di deroga ed esenzione previsti dal REGOLAMENTO stesso. Dette disposizioni si applicano anche alle OPERAZIONI su cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dagli AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex articolo 2391-bis del Codice civile, se e quando il relativo REGOLAMENTO ai sensi del predetto articolo, lo consenta.

OPERAZIONI urgenti: sono tali le OPERAZIONI da compiersi in casi di urgenza e suscettibili di delibera da parte di un Organo/figura delegata, ai sensi dello Statuto della BANCA. Alle OPERAZIONI urgenti, si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le OPERAZIONI di maggiore o di minore rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dal REGOLAMENTO, in quanto ciò sia consentito dallo Statuto (cfr. Prf. 4.4.3).

4.4.2 Esclusioni

Non si considerano OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1:

- a) quelle effettuate tra le componenti del GRUPPO quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli ESPONENTI AZIENDALI, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle BANCHE;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla CAPOGRUPPO per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del GRUPPO.

Sono escluse dall'applicazione dei limiti alle ATTIVITÀ DI RISCHIO (di cui alla tabella riportata nel successivo paragrafo 4.4.4.a) le OPERAZIONI con Società del GRUPPO⁴.

Peraltro, anche quando le citate ATTIVITÀ DI RISCHIO sono escluse dall'applicazione dei suddetti limiti, le OPERAZIONI a cui sono connesse devono essere istruite e deliberate osservando il REGOLAMENTO.

⁴ [Cfr. DISPOSIZIONI DI VIGILANZA – Titolo V – Capitoli 5 – Sezione II – Prf. 2. Si vedano altresì: "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" - Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 - Sezione 5: "A tutte le esposizioni tra Società appartenenti al medesimo gruppo bancario – ivi incluse, ai fini della presente disciplina, le partecipazioni e gli altri elementi computabili nel patrimonio di vigilanza - si applica un fattore di ponderazione pari allo 0%].

4.4.3 Esenzioni e deroghe

Sono individuate le sotto riportate fattispecie alle quali non applicare in tutto o in parte le disposizioni del REGOLAMENTO:

OPERAZIONI di importo esiguo: le OPERAZIONI il cui controvalore non eccede Euro 1.000.000 (un milione)⁵ sono escluse dall'applicazione del REGOLAMENTO. Non rientrano nella fattispecie delle OPERAZIONI di importo esiguo, le OPERAZIONI CONTENZIOSE e le OPERAZIONI del PERSONALE alle quali si applicano pertanto le specifiche disposizioni del REGOLAMENTO.

OPERAZIONI ordinarie: si applicano esclusivamente le previsioni che riguardano la delibera ed i flussi informativi. In particolare:

- la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'OPERAZIONE;
- sono previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio delle OPERAZIONI, anche da parte del COMITATO, ai fini di eventuali interventi correttivi.

OPERAZIONI che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB: si applicano solo alcune delle previsioni di cui alla fase:

- pre-deliberativa: fornire ai Componenti del COMITATO, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'OPERAZIONE oggetto di delibera (controparte, tipo di OPERAZIONE, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Al COMITATO non è richiesto il rilascio di un parere;
- deliberativa: la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'OPERAZIONE nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'OPERAZIONE, rispetto a quelli standard o di mercato.

OPERAZIONI con o tra Controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI COLLEGATI, trova applicazione, presso la BANCA che beneficia dell'esenzione, la sola previsione di flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio delle OPERAZIONI, anche da parte del COMITATO, ai fini di eventuali interventi correttivi.

OPERAZIONI urgenti: (ove consentito dallo Statuto delle BANCHE) sono escluse dall'applicazione delle procedure deliberative di cui al REGOLAMENTO, a condizione che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificamente comprovato nella deliberazione sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte del DELIBERANTE. Le OPERAZIONI urgenti devono altresì essere registrate.

4.4.4 Ruoli e Responsabilità

⁵ [Cfr. DISPOSIZIONI DI VIGILANZA – Titolo V – Capitoli 5 – Sezione III – Prf. 3.7.1]

Il perfezionamento delle OPERAZIONI vede il coinvolgimento di diversi ruoli/strutture organizzative e Organi sociali, che sono:

- a) *l'istruttore*: è la figura incaricata dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di attivare le procedure preliminari a quelle deliberative. Verifica le caratteristiche e la tipologia dell'OPERAZIONE e della controparte e attiva il procedimento propedeutico alla predisposizione di una informativa per le figure, le strutture e gli Organi che intervengono nel processo di delibera. La predisposizione dell'informativa si concretizza con l'alimentazione del REGISTRO per quanto di competenza;
- b) *Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*: dispone e coordina le attività istruttorie e trasmette con congruo anticipo la proposta unitamente agli eventuali *reports* rilasciati nel corso delle trattative ai Componenti del COMITATO nonché al DELIBERANTE. La predisposizione della proposta si concretizza – fra l'altro – con l'alimentazione del REGISTRO per quanto di competenza. Ove sulle OPERAZIONI siano chiamati a deliberare il Consiglio di Amministrazione oppure quest'ultimo sia chiamato ad approvare la proposta da sottoporre all'Assemblea della BANCA, la proposta deve essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi previsti per adempiere compiutamente alle previsioni contenute nei regolamenti – tempo per tempo vigenti - in materia di flussi informativi e di funzionamento del predetto Organo;
- c) *la funzione Segreteria*: la struttura della BANCA che, in base al Regolamento di Struttura, svolge l'attività di segreteria amministrativa per gli Organi sociali. Fornisce, ove richiesto, supporto alle funzioni proponenti per la corretta e completa alimentazione delle OPERAZIONI (con evidenza delle OPERAZIONI costituenti ATTIVITÀ DI RISCHIO e dei casi di cumulo delle stesse, le OPERAZIONI CONTENZIOSE e le OPERAZIONI con il PERSONALE) nel REGISTRO e provvede ad integrarlo per gli aspetti che la vedono direttamente coinvolta (pareri e delibere del COMITATO, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo).
- d) *il COMITATO* che, con riferimento:
 - d.1) alle OPERAZIONI di maggiore rilevanza (che non siano quelle “con o tra Controllate” ovvero quelle assoggettate alla speciale disciplina “di cui all'articolo 136 TUB”), esprime al Consiglio di Amministrazione un motivato parere favorevole sull'interesse della BANCA al compimento dell'OPERAZIONE nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Per potere essere considerato favorevole, il parere deve manifestare l'integrale condivisione dell'OPERAZIONE.
Qualora il COMITATO esprima un parere negativo o condizionato a rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui deve fornire congrua informativa (nei tempi e nei contenuti) sull'OPERAZIONE. Nel caso di parere negativo del COMITATO e/o del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione intenda dar corso all'OPERAZIONE, dovrà fornire nella delibera una analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal COMITATO ovvero dal Collegio Sindacale.
Qualora il COMITATO esprima un parere condizionato al rispetto di una o più indicazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'OPERAZIONE purché la stessa effettivamente recepisca tali indicazioni, restando in tal caso inteso che, ai fini del REGOLA-

MENTO, non si renderà necessario il rilascio di un nuovo parere da parte del COMITATO. Nell'informativa sull'esecuzione dell'OPERAZIONE, da rendere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

In caso di OPERAZIONI di maggiore rilevanza - in aggiunta a quanto sopra – il COMITATO deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte dei suoi Componenti. Ulteriori disposizioni relative al coinvolgimento del COMITATO nelle trattative sono dettate dal Regolamento del predetto che costituisce parte integrante e sostanziale del REGOLAMENTO.

d.2) alle OPERAZIONI di minore rilevanza (che non siano quelle "ordinarie", "con o tra Controlate" ovvero quelle assoggettate alla speciale disciplina "di cui all'articolo 136 TUB"), esprime al DELIBERANTE un motivato parere non vincolante sull'interesse della BANCA al compimento dell'OPERAZIONE nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è corredato degli eventuali pareri resi dagli ESPERTI indipendenti. I suddetti pareri, e cioè sia quello del COMITATO sia quelli eventuali degli ESPERTI, devono essere trasmessi, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

e) *i Componenti del COMITATO* che, con riferimento alle OPERAZIONI assoggettate alla disciplina speciale in materia di obbligazioni degli ESPONENTI AZIENDALI di cui all'articolo 136 del TUB, ricevono con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'OPERAZIONE oggetto di delibera (controparte, tipo di OPERAZIONE, condizioni, convenienza per la Società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.);

f) *i DELIBERANTI:*

f.1) l'Assemblea della BANCA delibera sulle OPERAZIONI ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e dal REGOLAMENTO, indipendentemente dalla rilevanza dell'OPERAZIONE.

Per le OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea della BANCA, le relative proposte di delibera da sottoporre ai Soci sono approvate dal Consiglio Amministrazione applicando le disposizioni di cui alle OPERAZIONI di maggiore e/o minore rilevanza, con la precisazione che le OPERAZIONI di maggiore rilevanza possono essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea della BANCA nonostante il parere contrario del COMITATO applicandosi conseguentemente all'Assemblea le disposizioni di cui ai successivi paragrafi.

La delibera dell'Assemblea della BANCA è adottata nei termini, con le modalità e osservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni normative (sia legislative sia regolamentari) e statutarie tempo per tempo vigenti comprese quelle relative alla disciplina del conflitto d'interesse dei Soci.

Le proposte relative alle OPERAZIONI di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea della BANCA possono essere presentate a quest'ultima senza il parere del Collegio Sindacale, anche qualora sia stato rilasciato un parere negativo da parte del COMITATO, fermo il potere del Collegio stesso di riferire all'Assemblea quando ciò sia imposto o consentito da fonti normative diverse dal REGOLAMENTO. Tale deroga si applica anche alle OPERAZIONI su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare a seguito di

parere negativo espresso dal COMITATO ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex articolo 2391-bis del Codice civile.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

f.2) il Consiglio di Amministrazione delibera:

- sulle OPERAZIONI che, indipendentemente dalla rilevanza, sono ad esso riservate dalla legge, dallo Statuto, dalla Procedura adottata ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice civile o dal REGOLAMENTO;
- sulle OPERAZIONI di maggiore rilevanza diverse da quelle di cui all'alinea precedente;
- sulle proposte da sottoporre all'Assemblea concernenti OPERAZIONI ad essa riservate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle OPERAZIONI di minore rilevanza che, per materia o valore e comunque per ragioni disposizioni legislative, regolamentari, statutarie o aziendali diverse dalla disciplina delle "operazioni con parti correlate", non siano delegate ad altri Deliberanti ai sensi del successivo paragrafo.

Il Consiglio di Amministrazione del Credito Bergamasco delibera – in via di esclusiva - le OPERAZIONI di minore rilevanza che non siano oggetto di deroghe e/o esenzioni (per esempio: OPERAZIONI "ordinarie").

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

f.3) il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato, gli Amministratori diversi dall'Amministratore Delegato a cui siano stati attribuiti poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione e le Strutture organizzative deliberanti, intendendosi per tali gli esponenti della Direzione Generale nonché coloro che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare OPERAZIONI in conformità alla normativa interna aziendale, deliberano sulle OPERAZIONI di minore rilevanza nel rispetto dei limiti e facoltà accordate dal Consiglio di Amministrazione.

4.4.4.a Fase istruttoria ed eventuali trattative

Le OPERAZIONI necessitano di un processo istruttorio integrativo e parallelo a quello ordinario al fine di individuare l'iter deliberativo rispondente alle previsioni del REGOLAMENTO.

Le OPERAZIONI che rientrano nel processo sviluppato in questo Capitolo sono quelle di importo che eccede Euro 1.000.000 (unmilione) ovvero quelle CONTENZIOSE e/o del PERSONALE.

L'Istruttore:

- a) verifica preliminarmente e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'OPERAZIONE:

- se la stessa rientra tra i casi di “esclusione totale” dal REGOLAMENTO in quanto non eccede Euro 1.000.000 (unmilione). In tal caso l’OPERAZIONE seguirà l’iter istruttorio e deliberativo previsto per le operazioni effettuate da soggetti diversi dai SOGGETTI di cui all’Allegato 1;
- se la controparte rientri fra i SOGGETTI identificati nel REGISTRO. Detto riscontro può essere effettuato accedendo all’applicazione host “Anagrafe Generale” ovvero all’applicativo web “Anagrafe Complementare”. In questo data-base è possibile, fra l’altro, riscontrare anche lo “status” della medesima (per esempio: PARTE CORRELATA BI – FINANZIARIA/NON FINANZIARIA – ESPONENTE AZIENDALE ovvero SOGGETTO CONNESSO – AFFINE, PERSONALE, ecc.).

Nel caso in cui si riscontri che la controparte dell’OPERAZIONE non è uno dei soggetti di cui all’Allegato 1, seguirà l’iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie di OPERAZIONE.

Qualora la controparte rientri tra i SOGGETTI di cui all’Allegato 1, si procede come segue:

- b) rende edotta la Controparte dei propri doveri e la avvisa circa i possibili profili di responsabilità (per esempio: ex articolo 137 del TUB), attraverso la specifica approvazione di clausole riportate nella modulistiche apprestata;
- c) individua a quale tipologia – fra le seguenti – appartiene l’OPERAZIONE: OPERAZIONI di maggiore rilevanza ovvero OPERAZIONI di minore rilevanza. Nel caso di OPERAZIONI di maggiore rilevanza, qualora l’istruttoria non possa essere completata per l’esistenza di trattative, l’istruttore trasmette al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per l’inoltro ai Componenti del COMITATO, una comunicazione scritta contenente almeno le risultanze delle verifiche di cui alla precedenti lettere, precisando che la comunicazione costituisce solo l’avvio del flusso informativo prescritto dal REGOLAMENTO per la fase delle trattative.

Le OPERAZIONI di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza, come detto, possono essere ulteriormente classificate in ulteriori sottospecie. Per alcune OPERAZIONI le sottospecie possono essere multiple (per esempio, una “OPERAZIONE oggetto di delibera quadro” può anche essere una “OPERAZIONE ex articolo 136 TUB”, ecc.).

La classificazione così combinata determina l’iter procedurale che dovrà essere seguito per la corretta deliberazione dell’OPERAZIONE. L’istruttore, verifica altresì se l’OPERAZIONE può rientrare nei casi di esclusione, esenzione o deroghe dalle procedure previste dal REGOLAMENTO ed in tal caso adottare gli iter conseguenti.

- d) verifica, in presenza di OPERAZIONE che comporti l’assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO, il rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, in relazione sia al patrimonio di vigilanza consolidato sia al patrimonio di vigilanza individuale della singola BANCA, nonché il rispetto dei livelli di propensione al rischio fissati dalla CAPOGRUPPO nell’ambito delle POLITICHE.

Quanto al patrimonio di vigilanza consolidato, l’assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati:

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA e relativi SOGGETTI CONNESSI		Altre PARTI CORRELATE e relativi SOGGETTI CONNESSI	
5%	ESPONENTE AZIENDALE	5%	ESPONENTE AZIENDALE

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA e relativi SOGGETTI CONNESSI		Altre PARTI CORRELATE e relativi SOGGETTI CONNESSI	
	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	7,50%	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole
7,50%	Partecipante diverso da quello sopra riportato	10%	Partecipante diverso da quello sopra riportato
	Soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali		Soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali
15%	Altri casi	20%	Altri casi

Quanto al patrimonio di vigilanza **individuale**, si specifica che, nel rispetto dei limiti consolidati, la BANCA può assumere ATTIVITÀ DI RISCHIO nei confronti di un medesimo insieme di SOGGETTI entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

I livelli di propensione al rischio sono declinati nel Regolamento Rischi di Gruppo.

Sono escluse dai limiti contemplati nella tabella e nel periodo che la segue le ATTIVITÀ DI RISCHIO connesse con OPERAZIONI tra Società del GRUPPO.

Sono invece incluse nei suddetti limiti le OPERAZIONI di importo esiguo seppure escluse dal processo deliberativo.

Il controllo circa il rispetto dei suddetti limiti (limiti quantitativi imposti dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e livelli di propensione al rischio fissati dalla CAPOGRUPPO) viene effettuato accedendo ad una specifica funzionalità dell'applicazione web "Anagrafe complementare".

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti prudenziali e dei livelli di propensione al rischio, sono istituiti:

- (i) controlli di linea (ovvero di 1° livello) di "prima istanza" insiti nelle procedure informatiche utilizzate dalla struttura competente all'istruttoria dell'OPERAZIONE e basati su un criterio di "massima prudenza";
- (ii) controlli di linea (ovvero di 1° livello) di "seconda istanza", affidati alle *funzioni credito ordinario ovvero credito problematico e deteriorato*, della BANCA specificatamente incaricate di simulare gli effetti delle OPERAZIONI e fornire il nulla osta al DELIBERANTE relativamente al rispetto dei limiti di rischio previsti delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e dei Livelli di propensione al rischio definiti dalla CAPOGRUPPO. Dette *funzioni* operano utilizzando le modalità di calcolo di cui alla Sezione II, paragrafo 2 delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e verificano alla stregua di dette modalità l'attendibilità di eventuali dubbi prospettici che dovessero essere segnalati dai controlli di linea di "prima istanza".

Le predette funzioni verificano altresì il sussistere delle condizioni in cui l'assunzione di nuove attività di rischio (in attuazione a quanto previsto dal Regolamento Rischi di Gruppo) deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi da pre-

starsi da soggetti indipendenti dai SOGGETTI COLLEGATI e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

Allo scopo di attivare i controlli di linea (ovvero di 1° livello) di “seconda istanza”, l’Istruttore è tenuto a sospendere l’attività e a chiedere la verifica definitiva alle citate funzioni, le quali – ove ritengano fondati i suddetti dubbi – stabiliscono e comunicano le condizioni cui è subordinato il proseguimento dell’iter dell’OPERAZIONE e, ove invece riscontri l’infondatezza del dubbio stesso, rilasciano all’Istruttore nulla osta scritto. Le determinazioni del controllo di linea di “seconda istanza” sono comunicate alla funzione di Risk management nonché al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, al COMITATO (ove previsto dall’iter deliberativo) e al DELIBERANTE.

Definita la tipologia e verificato (nel caso di OPERAZIONE che comporta l’assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO) il rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla disciplina di vigilanza, l’istruttore completa la pratica con le informazioni relative alla specificità dell’OPERAZIONE. In particolare, oltre all’oggetto ed al controvalore, dovrà indicare in modo sintetico ma esaustivo:

- a) le caratteristiche dell’OPERAZIONE;
- b) le modalità di esecuzione della stessa;
- c) le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell’OPERAZIONE (per le OPERAZIONI a esecuzione continuata e periodica, qualora il controvalore complessivo delle stesse non sia determinato, l’istruttore procede a una stima sulla base del valore unitario delle prestazioni in ragione della durata del contratto ovvero, quando esso sia a tempo indeterminato, in ragione d’anno).

Ad integrazione di quanto precede, l’istruttoria dovrà evidenziare le motivazioni sull’interesse della Società al compimento dell’OPERAZIONE nonché quelle sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento a queste ultime, l’istruttore dovrà illustrare le modalità di determinazione e le valutazioni di congruità rispetto ai valori di mercato. Se le condizioni sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard, l’istruttore dovrà fornire:

- oggettivi elementi di riscontro;
- il procedimento valutativo seguito;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti.

Si considerano concluse a condizioni di mercato o standard le OPERAZIONI che siano:

- concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per OPERAZIONI di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero
- praticate a soggetti con cui la BANCA sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo,

fermo restando che devono essere osservate le condizioni descritte nel precedente paragrafo 4.4.1.

- e) L’Istruttore fornisce comunicazione scritta al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per l’inoltro, ai Componenti del COMITATO, circa l’evoluzione delle trattative, in relazione alla progressiva definizione degli elementi dell’OPERAZIONE che debbano essere oggetto di trattazione nel corso dell’istruttoria.

4.4.4.b Iter deliberativo per le Banche

La pratica così completata, inizia il suo iter deliberativo che prevede l'inoltro:

- a) al COMITATO (se previsto);
- b) al DELIBERANTE.

Per le OPERAZIONI di maggiore e di minore rilevanza è previsto che il COMITATO – prima dell'approvazione dell'OPERAZIONE – esprima un motivato parere sull'interesse della BANCA al compimento della stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Pur tuttavia, per le OPERAZIONI (di maggiore o minore rilevanza) "ex articolo 136 TUB", è previsto che il COMITATO non debba esprimere pareri, ma che ai suoi Componenti vengano fornite – con congruo anticipo rispetto alla deliberazione - informazioni complete ed adeguate sull'OPERAZIONE medesima.

Analoga procedura è prevista per le OPERAZIONI CONTENZIOSE (ancorché di importo esiguo) il cui controvalore, al momento delle fasi deliberative non eccede Euro 1.000.000,00.

Per altre tipologie di OPERAZIONI, a titolo esemplificativo quelle "con o tra Controllate", il COMITATO non deve rilasciare pareri e non risulta destinatario di flussi informativi preliminari alla deliberazione.

Per effetto di quanto precede, l'*Istruttore* – a conclusione delle proprie attività – deve specificare l'iter della pratica che prevede:

- l'invio al COMITATO per il rilascio del parere, con la precisazione, nel caso di OPERAZIONI di maggiore rilevanza oggetto di trattative, della conclusione delle stesse;
- l'invio ai Componenti del COMITATO quale informativa preventiva o successiva alla delibera;
- il non invio al COMITATO. In questo caso deve specificarne la motivazione.

La procedura da seguire si diversifica, come detto, in funzione alla tipologia dell'OPERAZIONE. Fatto salvo quanto previsto dal REGOLAMENTO, nelle tabelle riportate in calce al presente paragrafo, sono riepilogate le fattispecie di OPERAZIONI più frequenti ed il loro iter.

L'inoltro – ove previsto - è effettuato a firma del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Ne consegue che, l'*Istruttore* – a conclusione delle attività di sua competenza – inoltra la pratica al proprio Responsabile gerarchico che, verificatane la completezza, la trasferisce al suddetto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – ove previsto - trasmette con congruo anticipo ai Componenti del COMITATO, per il tramite della funzione di segreteria, nonché al DELIBERANTE, l'informativa sull'OPERAZIONE predisposta nel corso del procedimento istruttorio, unitamente agli eventuali *reports* rilasciati nel corso delle trattative. Analogamente dovrà procedere per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

I Componenti del COMITATO, ricevuta dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – laddove prevista - adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto met-

tono in atto quanto previsto dal Regolamento del COMITATO e, se previsto, il COMITATO rilascia al DELIBERANTE il parere sull'OPERAZIONE in tempo utile per una idonea analisi.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una OPERAZIONE di maggiore rilevanza da parte del COMITATO, il DELIBERANTE deve richiedere un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO deve rendere congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'OPERAZIONE.

Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le medesime previsioni dettate per il parere del COMITATO (parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'OPERAZIONE nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni).

Il DELIBERANTE che ha già ricevuto dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto, riceve dal COMITATO – ove previsto (OPERAZIONI di maggiore e minore rilevanza diverse dalle OPERAZIONI “ordinarie”, “con o tra Controllate” e “ex articolo 136 TUB”) - il parere sull'OPERAZIONE, corredata degli eventuali pareri resi dagli ESPERTI.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

L'esito della deliberazione e relativa motivazione dovrà essere riportata nel REGISTRO e comunicata al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO a cura della funzione di segreteria del DELIBERANTE.

Operazioni di competenza dell'Assemblea

Per le OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea, le relative proposte di delibera da sottoporre agli azionisti sono approvate dal Consiglio Amministrazione applicando le disposizioni che precedono, con la precisazione che:

- qualora la CAPOGRUPPO detenga direttamente la maggioranza del capitale della Società, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e convoca l'Assemblea dando avviso alla CAPOGRUPPO della deliberazione stessa dell'Organo amministrativo, subito dopo l'adozione;
- negli altri casi, la proposta da sottoporre all'Assemblea deve essere preventivamente esaminata dalla CAPOGRUPPO come previsto nei paragrafi che precedono.

Operazioni con o tra Controllate

In relazione alla gestione, da parte delle BANCHE, delle OPERAZIONI con o fra Controllate, e precisato che la CAPOGRUPPO è essa stessa una BANCA, si stabilisce che:

- A) possono beneficiare dell'esenzione prevista per le OPERAZIONI “con o tra Controllate”, indipendentemente dalla circostanza che l'OPERAZIONE sia stata o debba essere approvata dalla CAPOGRUPPO:
 - a) la deliberazione della BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con una BANCA sottoposta al proprio controllo od alla propria influenza notevole;

- b) la deliberazione di una BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con una Società del GRUPPO sottoposta al proprio controllo od alla propria influenza notevole e che sia diversa dalle BANCHE;
 - c) la deliberazione di una BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con una Società non appartenente al GRUPPO e che sia sottoposta al proprio controllo o alla propria influenza notevole;
 - d) la deliberazione di una BANCA (diversa dalla CAPOGRUPPO) che non debba compiere ma che, in virtù di fonti normative diverse dal REGOLAMENTO, debba comunque approvare una OPERAZIONE fra proprie Controllate (bancarie o non bancarie, appartenenti al GRUPPO od esterne ad esso);
- B) non può beneficiare dell'esenzione prevista per le OPERAZIONI "con o tra Controllate", la deliberazione di una BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con la propria Controllante, indipendentemente dalla circostanza che l'OPERAZIONE sia o debba essere approvata dalla CAPOGRUPPO o che la Controllante coincida con la CAPOGRUPPO.
- C) NON possono altresì beneficiare dell'esenzione prevista per le OPERAZIONI "con o tra Controllate":
- a) la deliberazione di una BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con una BANCA sottoposta solo a comune controllo;
 - b) la deliberazione di una BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con una Società del GRUPPO sottoposta solo a comune controllo;
 - c) la deliberazione di una BANCA che intenda compiere e debba pertanto approvare una OPERAZIONE con una Società esterna al GRUPPO sottoposta solo a comune controllo.

Nelle fattispecie contemplate nella presente lettera C), l'OPERAZIONE deve comunque essere approvata dalla CAPOGRUPPO, la cui deliberazione:

- (i) è adottata con l'osservanza del REGOLAMENTO ma può beneficiare dell'esenzione per le OPERAZIONI "con o fra Controllate";
- (ii) è adottata nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di cui all'articolo 61 TUB o agli articoli 2497 e seguenti del Codice civile;
- (iii) può essere successiva alle deliberazioni delle altre Società del GRUPPO, qualora queste ultime inseriscano nelle proprie deliberazioni una clausola che ne subordini l'efficacia alle deliberazioni della CAPOGRUPPO.

Pertanto, compendiando la casistica contemplata nelle precedenti lettere A), B) e C), la deliberazione della CAPOGRUPPO:

- a) non è prescritta dal REGOLAMENTO⁶ quando riguardi una OPERAZIONE fra un'altra BANCA e la sua Controllata o società soggetta a influenza notevole;

⁶ Salvo in ogni caso le prescrizioni di altre fonti normative.
GENNAIO 2014

- b) è adottata osservando il REGOLAMENTO e può beneficiare dell'esenzione prevista per le OPERAZIONI "con o fra Controllate", quando la CAPOGRUPPO debba non solo approvare ma anche compiere l'OPERAZIONE con una Controllata (bancaria o non bancaria, appartenente al GRUPPO od esterna ad esso);
- c) è adottata osservando il REGOLAMENTO e può beneficiare dell'esenzione prevista per le OPERAZIONI "con o fra Controllate", quando la CAPOGRUPPO debba deliberare ma non compiere OPERAZIONI fra una BANCA ed una società (bancaria o non bancaria, appartenente al GRUPPO od esterne ad esso) che, rispetto alla BANCA, sia solo sottoposta al comune controllo della CAPOGRUPPO.

Risulta, in ogni caso, necessario che:

- l'*Istruttore*, verifichi l'eventuale appartenenza dell'OPERAZIONE alla categoria delle OPERAZIONI "con o tra Controllate";
- I DELIBERANTI della BANCA e della CAPOGRUPPO (per quest'ultima, quando le delibere debbano essere adottate osservando il REGOLAMENTO) riportino nelle rispettive deliberazioni elementi che comprovino l'assenza di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altri SOGGETTI COLLEGATI con riferimento a ciascuna specifica OPERAZIONE.

Deliberazioni Operazioni contenziose

Le OPERAZIONI CONTENZIOSE, non beneficiano delle esenzioni e deroghe previste per le OPERAZIONI di "importo esiguo", le OPERAZIONI "ordinarie" e quelle "con o tra Controllate".

La competenza ad assumere la deliberazione è regolata come segue:

- le OPERAZIONI CONTENZIOSE il cui controvalore attuale non eccede Euro 1.000.000 , sono deliberate dall'Organo o dalla Struttura organizzativa competente in base al vigente sistema delle deleghe e dei poteri, ma ciascuna delibera deve essere comunicata ai Componenti del COMITATO subito dopo l'adozione;
- le OPERAZIONI CONTENZIOSE il cui controvalore attuale eccede Euro 1.000.000, sono deliberate applicando le previsioni del REGOLAMENTO riguardanti le OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1, fermo restando che non beneficiano di esenzioni e deroghe.

Deliberazione delle Operazioni del Personale⁷

Fermo restando l'obbligo del dipendente o collaboratore a dare notizia al proprio superiore gerarchico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata OPERAZIONE di competenza della struttura a cui appartiene, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse e fermo altresì l'obbligo di astenersi dal concorrere ad istruire o deliberare, o realizzare l'OPERAZIONE stessa⁸, le OPERAZIONI relative al PERSONALE sono assoggettate alle seguenti disposizioni:

⁷ non rientrano nella definizione di OPERAZIONI del PERSONALE la stipulazione o variazione del contratto di lavoro qualora ciò si concretizzi nell'ambito delle "politiche di remunerazione" adottate dalle BANCHE del GRUPPO

⁸ Resta ferma l'osservanza imposta a tutti i dipendenti o collaboratori del BANCO non appartenenti al personale più rilevante in tema di conflitto d'interessi (cfr. Codice Etico del Banco Popolare, Codice interno di Autodisciplina degli intermediari del Banco Popolare)

- le OPERAZIONI il cui controvalore non eccede Euro 1.000.000, sono deliberate dall'Organo o dalla Struttura organizzativa gerarchicamente immediatamente sovraordinata a quella competente per il personale che non ricade nella definizione di cui al Paragrafo 2.1) in base al vigente sistema delle deleghe e dei poteri (non sono assoggettate alla disposizione in parola le deliberazioni che rientrano nella competenza – in base al predetto sistema delle deleghe e dei poteri – del Consiglio di Amministrazione). Ciascuna delibera deve essere comunicata ai Componenti del COMITATO subito dopo l'adozione;
- le OPERAZIONI il cui controvalore eccede Euro 1.000.000, sono deliberate applicando le previsioni del REGOLAMENTO riguardanti le OPERAZIONI con i SOGGETTI di cui all'Allegato 1, disapplicando tuttavia le previsioni riguardanti esenzioni o deroghe.

La documentazione relativa all'istruttoria dell'OPERAZIONE deve recare menzione della dichiarazione del Dipendente o Collaboratore di cui al primo periodo del presente paragrafo.

Sono escluse dall'applicazione di tali norme le deliberazioni relative alla conclusione o modifica dei contratti di lavoro subordinato, collaborazione non costituente lavoro subordinato, remunerazioni ed emolumenti in ragione dell'esercizio di funzioni di amministrazione o controllo.

Tabella di Sintesi iter deliberativo/informativo (BANCHE)

Tipo OPERAZIONE	COMITATO (ovvero i suoi Componenti)	Collegio Sindacale	DELIBERANTE
OPERAZIONE di maggior rilevanza	Deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo Esprime al Consiglio di Amministrazione un motivato parere favorevole sull'interesse della BANCA al compimento dell'OPERAZIONE.	Rilascia un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultimo abbia ricevuto dal COMITATO un parere negativo o condizionato a rilievi formulati	E' sempre il Consiglio di Amministrazione
OPERAZIONI di minore rilevanza	Esprime al DELIBERANTE un motivato parere non vincolante sull'interesse della BANCA al compimento dell'OPERAZIONE		Secondo il vigente sistema delle deleghe e dei poteri o la normativa ex articolo. 2391-bis del Codice civile
OPERAZIONI ex articolo 136 TUB	Deve ricevere con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'OPERAZIONE oggetto di delibera	Vota ai sensi dell'articolo 136 TUB	E' il Consiglio di Amministrazione ed eccezionalmente il Comitato Esecutivo (ove presente). Per le BANCHE diverse dal BANCO le delibere sono subordinate all'assenso della CAPOGRUPPO qualora non consti l'assenso preventivo rilasciato da quest'ultima
OPERAZIONI ordinarie	Deve ricevere flussi informativi, di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza annuale, un monitoraggio delle OPERAZIONI		Secondo il vigente sistema delle deleghe e dei poteri

Tipo OPERAZIONE	COMITATO (ovvero i suoi Componenti)	Collegio Sindacale	DELIBERANTE
OPERAZIONI con o tra Controllate o sottoposte a influenza notevole	Deve ricevere flussi informativi, di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza annuale, un monitoraggio delle OPERAZIONI		Nel caso di operazioni fra Controllate, la deliberazione della BANCA che compie l'OPERAZIONE deve subordinarne l'esecuzione alla delibera della CAPOGRUPPO
OPERAZIONI CONTENZIOSE (di importo esiguo)	Deve essere comunicata ogni delibera subito dopo l'adozione		Sono deliberate dall'Organo o dalla Struttura organizzativa competente in base al vigente sistema delle deleghe e dei poteri
OPERAZIONI del PERSONALE (di importo esiguo)	Deve essere comunicata ogni delibera subito dopo l'adozione		Sono deliberate dall'Organo o dalla Struttura organizzativa gerarchicamente e immediatamente sovraordinata a quella competente in base al vigente sistema delle deleghe e dei poteri

4.4.4.c Presidi per le altre Società del Gruppo

Le Società del GRUPPO diverse dalle BANCHE provvedono all'istruttoria osservando il paragrafo 4.4.4.a.

Perfezionata la fase istruttoria, la pratica inizia il suo iter deliberativo, che prevede due distinti procedimenti deliberativi a seconda che, applicando le norme previste per le BANCHE dal REGOLAMENTO, l'OPERAZIONE sia o non ascrivibile fra quelle per le quali sia richiesto il parere obbligatorio del COMITATO.

In particolare:

- a) la deliberazione della Società diversa da una BANCA è adottata secondo il vigente sistema delle deleghe e dei poteri, indipendentemente dalla rilevanza dell'OPERAZIONE, nel caso in cui quest'ultima debba essere compiuta con una BANCA (la quale si attiene alle procedure deliberative previste dal REGOLAMENTO comprese le prescrizioni che richiedono la delibera della CAPOGRUPPO per le OPERAZIONI con o fra Controllate – cfr. prf. 4.4.4.b)
- b) indipendentemente dalla rilevanza dell'OPERAZIONE, nel caso in cui quest'ultima debba essere compiuta con una Società diversa dalle BANCHE ma appartenente al GRUPPO o comunque con una Società sottoposta al controllo o all'influenza notevole della CAPOGRUPPO, la decisione del DELIBERANTE deve recare una clausola che espressamente ne sospenda l'esecuzione sino a conforme decisione della CAPOGRUPPO ed essere pertanto inviata al DELIBERANTE DI CAPOGRUPPO competente per materia o valore ai sensi del REGOLAMENTO, nonché ai Componenti del COMITATO della CAPOGRUPPO (ove previsto) l'OPERAZIONE non potrà essere eseguita sino a quando non consti la deliberazione favorevole della CAPOGRUPPO, che quest'ultima adotta osservando le disposizioni del REGOLAMENTO che sarebbero applicabili qualora l'OPERAZIONE dovesse essere conclusa dalla CAPOGRUPPO stessa;
- c) le OPERAZIONI di maggiore rilevanza, indipendentemente dalla tipologia del SOGGETTO con cui intercorrono, devono comunque essere decise dal DELIBERANTE DI CAPOGRUPPO competente in base al REGOLAMENTO. Si osservano le prescrizioni sub b);
- d) negli altri casi, si osservano le seguenti disposizioni:

- (i) qualora, per il ricorrere (verificato in istruttoria) di ipotesi di esenzioni e deroghe o per altra ragione l'OPERAZIONE sia ascrivibile fra quelle non sottoposte al parere del COMITATO, l'iter deliberativo si esaurisce presso la Società non bancaria, salvi gli obblighi informativi in appresso di cui al successivo paragrafo 4.4.4.d);
- (ii) qualora l'OPERAZIONE, in base alle risultanze dell'istruttoria, rientri in una delle tipologie per la quale le disposizioni dettate dal REGOLAMENTO per le BANCHE prevedono il parere del COMITATO, si osservano le prescrizioni sub b).

Per effetto di quanto precede, Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO trasmette con congruo anticipo al DELIBERANTE e al Collegio Sindacale (o al Sindaco unico), l'informativa sull'OPERAZIONE predisposta nel corso del procedimento istruttorio, unitamente agli eventuali *reports* rilasciati nel corso delle trattative.

Ove sulle OPERAZIONI siano chiamati a deliberare il Consiglio di Amministrazione oppure quest'ultimo sia chiamato ad approvare la proposta da sottoporre all'Assemblea, l'informativa di cui al periodo precedente deve essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi previsti per adempiere compiutamente alle previsioni contenute nei regolamenti – tempo per tempo vigenti - in materia di flussi informativi e di funzionamento del predetto Organo sociale.

Eventuali supplementi di informazioni dovranno essere presentati sia al DELIBERANTE sia al Collegio Sindacale (o al Sindaco Unico).

Qualora la Società abbia legittimamente omissa l'istituzione dell'Organo di controllo, le suddette comunicazioni sono effettuate al DELIBERANTE ed al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, ove gli stessi non coincidano con il DELIBERANTE.

Il DELIBERANTE ed il Collegio Sindacale (o il Sindaco unico) ricevono dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO relativo al compimento dell'OPERAZIONE, un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto.

La predetta documentazione deve pervenire al DELIBERANTE con congruo anticipo, salvo ragioni di specifica e motivata urgenza.

Il DELIBERANTE approva l'OPERAZIONE e, ove previsto (cfr. secondo paragrafo del punto 4.4.4.c) ne subordina espressamente l'esecuzione ad analoga decisione del competente DELIBERANTE DI CAPOGRUPPO.

Le deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Il verbale è trasmesso alla segreteria del DELIBERANTE DI CAPOGRUPPO ed ai Componenti del COMITATO della CAPOGRUPPO. Gli organi della CAPOGRUPPO esaminano l'OPERAZIONE, applicando la procedura della CAPOGRUPPO.

La deliberazione della CAPOGRUPPO è comunicata al presidente del Consiglio di Amministrazione della Controllata ed al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Qualora l'OPERAZIONE sia già stata esaminata dalla CAPOGRUPPO nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento previsti dall'articolo 61 TUB o dagli articoli 2497 e seguenti del Codice civi-

le, la deliberazione della Società di cui presente paragrafo non reca alcuna clausola sospensiva e può essere eseguita senza ulteriori delibere della CAPOGRUPPO.

Nel caso di OPERAZIONI con il PERSONALE, si applica anche alle Società di cui al presente paragrafo l'obbligo del dipendente o collaboratore di dare notizia al proprio superiore gerarchico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata OPERAZIONE di competenza della struttura a cui appartiene, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse e fermo altresì l'obbligo di astenersi dal concorrere ad istruire o deliberare, o realizzare l'OPERAZIONE stessa.

Alle Società estere (bancarie e non) del GRUPPO le disposizioni del presente paragrafo si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate.

Tabella di Sintesi iter deliberativo/informativo (altre Società del GRUPPO diverse dalle BANCHE)

Tipo OPERAZIONE	COMITATO	Collegio Sindacale	DELIBERANTE
OPERAZIONI con BANCHE ed OPERAZIONI di minore rilevanza non ascrivibili (ai sensi delle procedure adottate dalle BANCHE) fra quelle da sottoporre al parere del COMITATO			L'iter deliberativo si esaurisce presso la Società
Nei casi diversi da quelli riportati nella riga che precede e cioè OPERAZIONI di maggiore rilevanza, OPERAZIONI con Società controllate dalla CAPOGRUPPO diverse dalle BANCHE; OPERAZIONI di minore rilevanza con altri SOGGETTI e per i quali le disposizioni per le BANCHE prescrivano il parere del COMITATO			<p>La decisione del DELIBERANTE deve recare una clausola che espressamente ne sospenda l'esecuzione sino a conforme decisione della CAPOGRUPPO ed essere pertanto inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al DELIBERANTE DI CAPOGRUPPO competente per materia o valore ai sensi del REGOLAMENTO; - ai Componenti del COMITATO della CAPOGRUPPO, <p>e non potrà essere eseguita sino a quando non consti la deliberazione favorevole della CAPOGRUPPO</p>

4.4.4.d Flussi informativi

I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI delle BANCHE devono produrre – con le periodicità sotto riportate e per il tramite delle rispettive *funzioni di Segreteria* – flussi informativi verso i Componenti del COMITATO, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea della BANCA stessa.

I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI delle BANCHE diverse dalla CAPOGRUPPO e delle altre Società del GRUPPO, devono produrre - con le periodicità sotto riportate e per il tramite della *Segreteria di Capogruppo* – flussi informativi verso i Componenti del COMITATO e verso il Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO.

In particolare:

Destinatario	Tipo flusso	Periodicità
--------------	-------------	-------------

Destinatario	Tipo flusso	Periodicità
COMITATO	OPERAZIONI CONTENZIOSE e del PERSONALE il cui controvaloreattuale non eccede Euro 1.000.000 (un milione)	appena deliberate
COMITATO	OPERAZIONI ordinarie: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle OPERAZIONI, ai fini di eventuali interventi correttivi	almeno annuale
COMITATO	OPERAZIONI "con o tra Controllate" e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano significativi interessi di altri SOGGETTI COLLEGATI: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle OPERAZIONI, ai fini di eventuali interventi correttivi	almeno annuale
COMITATO	OPERAZIONI concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo si al rispetto dei limiti alle ATTIVITÀ DI RISCHIO sia all'osservanza delle procedure deliberative	almeno trimestrale
COMITATO	OPERAZIONI Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto)	Prima dell'adozione della delibera e appena deliberate
COMITATO	OPERAZIONI con AFFINI	almeno trimestrale
Consiglio di Amministrazione	OPERAZIONI Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto)	Prima dell'adozione della delibera e appena deliberate
Consiglio di Amministrazione	OPERAZIONI concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo al rispetto dei limiti alle ATTIVITÀ DI RISCHIO sia all'osservanza delle procedure deliberative	almeno trimestrale
Consiglio di Amministrazione	OPERAZIONI sulle quali il COMITATO ha espresso parere contrario o condizionato	appena deliberate
Consiglio di Amministrazione	Completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.	almeno trimestrale
Consiglio di Amministrazione	OPERAZIONI con AFFINI	almeno trimestrale
Assemblea	OPERAZIONI di maggiore rilevanza concluse con parere negativo o condizionato degli AMMINISTRATORI INDIPENDENTI o dell'organo di controllo	almeno annuale

I medesimi flussi informativi si osservano per le OPERAZIONI con i SOGGETTI ULTERIORI.

Le informazioni inviate all'Assemblea, ai Componenti del COMITATO o al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico di una Controllata sono trasmesse con la medesima periodicità al Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO.

Per le Società estere (bancarie e non) del GRUPPO le disposizioni del presente paragrafo si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate

5 Politiche interne in materia di controlli

Nello svolgimento di ogni attività, il BANCO, anche nella sua qualità di CAPOGRUPPO, opera per minimizzare le situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

Fra le ipotesi di "conflitto d'interesse", oltre a quelle definite dalla Legge, si intende anche il caso in cui un Esponente, un Dipendente o un Collaboratore sia portatore, in una determinata situazione/OPERAZIONE, di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti.

Fermo restando quanto ulteriormente prescritto dalla normativa esterna nonché dalla restante regolamentazione del GRUPPO, le situazioni di conflitto d'interesse devono sempre essere individuate ed adeguatamente gestite, e – ove previsto dalla Legge – adeguatamente manifestate allo scopo di evitare pregiudizi per la Clientela e le controparti in generale. Fermo, in particolare, quanto previsto dall'articolo 2391 del Codice civile, quando la presenza di un interesse extrasociale in capo ad uno dei soggetti suindicati può comportare pregiudizi a terzi o all'azienda, è obbligatoria l'astensione dall'attività da parte dello stesso.

Le POLITICHE sono deliberate dalla CAPOGRUPPO e recepite dalle altre BANCHE e Società del GRUPPO.

5.1 Elaborazione e approvazione

5.1.1 Principi

Le DISPOSIZIONI DI VIGILANZA prevedono che la CAPOGRUPPO definisca, approvi e riveda con cadenza almeno triennale le POLITICHE stabilendo, a livello di GRUPPO:

- livelli quantitativi di propensione al rischio;
- i ruoli ed i compiti delle diverse componenti del GRUPPO, intesi a consentire alla CAPOGRUPPO di assicurare il costante rispetto dei limiti alle ATTIVITÀ DI RISCHIO e dei livelli di propensione al rischio
- I processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle POLITICHE.

Per l'importanza che assumono, le POLITICHE, sia nelle parti illustrate nel REGOLAMENTO sia in quelle contenute nel Regolamento Rischi di Gruppo o nella altre normative aziendali nel presente capitolo richiamate, devono essere sottoposte ad uno specifico *iter* di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte. A tale riguardo sono osservati gli adempimenti previsti per le procedure di cui al precedente paragrafo 4.2. (Elaborazione ed approvazione delle procedure).

Le POLITICHE, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra, sono comunicate all'Assemblea ed i relativi documenti sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Resta ferma la pubblicazione del REGOLAMENTO sui siti internet delle BANCHE, ai sensi del par. 4.2.2.

In particolare, le POLITICHE:

1. individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della BANCA e del GRUPPO, **i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica**, anche diversi da quelli comportanti assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse (cfr. prf. 5.2);
2. stabiliscono, anche mediante rinvio ad altre fonti aziendali come il Regolamento Rischi di Gruppo, purché adottate con procedura analoga a quella delle POLITICHE, **livelli di propensione al rischio** coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della BANCA o del GRUPPO (cfr. prf. 5.3);
3. istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a **identificare e censire** in modo completo i SOGGETTI di cui all'Allegato 1 e ad individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto (cfr. prf. 5.4);
4. istituiscono e disciplinano **processi di controllo** atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i predetti SOGGETTI e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle POLITICHE (cfr. prf. 5.5 e 5.6).

5.1.2 Ruoli e Responsabilità

I ruoli che intervengono nelle fasi di elaborazione, approvazione, verifica e revisione delle POLITICHE, sono:

- a) la *funzione di Organizzazione* della CAPOGRUPPO che coordina la produzione del documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO. In tale ruolo detta funzione si avvale del contributo delle singole *funzioni aziendali competenti* per le materie di riferimento che svolgono una approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte dalla funzione di organizzazione ai vari profili della presente disciplina;
- b) la *funzione di Conformità alle norme* della CAPOGRUPPO, che, nell'ambito del dettato regolamentare in materia di processo normativo, assume il ruolo di validatrice del REGOLAMENTO⁹;
- c) la *funzione di Risk management* della CAPOGRUPPO, che redige una relazione per il COMITATO, il Collegio sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dedicata in modo specifico al sistema dei limiti e dei livelli di propensione al rischio come regolati nelle POLITICHE e nel Regolamento Rischi di Gruppo o nella diversa fonte di normativa aziendale cui le POLITICHE facciano rinvio;
- d) la *funzione di Revisione interna* della CAPOGRUPPO, che redige una relazione sulla proposta presentata al COMITATO, al Collegio sindacale ed al Consiglio di Amministrazione con specifico riferimento alla idoneità degli assetti organizzativi e di controllo, come delineati nelle POLITICHE e nelle altre fonti di normativa aziendale da queste richiamate ad assicurare il presidio dei rischi derivanti da transazioni con SOGGETTI COLLEGATI e da altri conflitti d'interesse;
- e) il COMITATO ed il Collegio Sindacale della CAPOGRUPPO che rilasciano al Consiglio di Amministrazione un analitico e motivato parere;

⁹ Cfr. Regolamento in materia di Processo Normativo – prf. 4.3.2. “Ruoli e Responsabilità”
GENNAIO 2014

- f) il *Consiglio di Amministrazione* della CAPOGRUPPO che:
- approva con la periodicità prevista dal Regolamento Rischi di Gruppo¹⁰, su proposta del *Chief Risk Officer* (formulata a seguito di approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni ipotizzate ai profili indicati dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, previo esame da parte del Comitato per Controllo Interno e Rischi e su analitico, motivato e vincolante parere del Collegio Sindacale e del COMITATO), il sistema dei livelli di propensione al rischio nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI. Con frequenza almeno annuale, applicando l'iter deliberativo sopra delineato, valuta inoltre l'adeguatezza della complessiva struttura dei limiti;
 - approva e rivede con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al precedente alinea le POLITICHE. I documenti recanti le predette sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, oltre che comunicate all'Assemblea.
- g) l'*Assemblea dei soci della CAPOGRUPPO* che viene informata delle POLITICHE adottate;
- h) gli *Organi amministrativi* delle BANCHE e Società del GRUPPO che recepiscono i contenuti delle POLITICHE.

¹⁰ "Il Regolamento di Gruppo Rischi viene aggiornato con periodicità, di norma, annuale. Con cadenza almeno semestrale e secondo necessità è valutata l'adeguatezza della struttura dei limiti e dei massimali nell'ambito del Comitato Rischi di Gruppo" (cfr Sezione 12 Regolamento)

5.2. Settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

5.2.1 Principi

Sono individuate i seguenti settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica anche non comportanti assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse:

(a) **Finanziamenti attivi:** Sono comprese, in fase di erogazione e revisione dei fidi le seguenti tipologie di operazioni:

- Crediti per cassa (es. mutui, aperture di credito bancario, anticipazione bancaria, carte di credito a rischio istituto, credito ai consumatori);
- Crediti di firma (es. garanzie e impegni di firma, fidejussioni, avalli);
- Leasing finanziario;
- PCT attivi.

Inoltre sono comprese, in fase di gestione del credito *non performing*, operazioni quali il passaggio delle posizioni a sofferenza, a perdita e gli accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali.

(b) **Raccolta**¹¹: sono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di operazioni:

- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione (obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, operazioni di pronti contro termine passivi, depositi anche in forma di conto corrente);
- servizi ancillari alle forme di raccolta espresse nel punto precedente.

Nota: non si ravvisano conflitti d'interesse quando siano rese a condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti (lo standard previsto per i dipendenti rileva solo quando il Soggetto sia un dipendente).

(c) **Servizi di pagamento**¹²: sono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di servizi/operazioni:

- servizi che permettono di **depositare** e **prelevare** il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- **esecuzione di ordini di pagamento**, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

¹¹ le fattispecie indicate sono tratte dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Circolare 229) emanate da Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II in tema di criteri di applicazione dell'art. 136 TUB)

¹² le fattispecie indicate sono tratte dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Sezione VI, Paragrafo 2 (Giugno 2012)

- **esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:**
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- **emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;**
- **rimessa di denaro;**
- esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
- **emissione di moneta elettronica** così come definita dall'articolo 1, lettera *h-ter*), del T.U..

Nota: non si ravvisano conflitti d'interesse quando siano rese a condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti (lo standard previsto per i dipendenti rileva solo quando il SOGGETTO sia un dipendente).

- (d) **Operazioni su strumenti finanziari sui portafogli di proprietà / operazioni finanziarie passive**¹³: sono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di operazioni :
- negoziazione in conto proprio del portafoglio di trading;
 - gestione della tesoreria e *funding* in conto proprio (*Asset & Liability Management*, ecc.);
 - cartolarizzazioni in conto proprio;
 - accensione di finanziamenti (o altre forme che determinano una passività).
- (e) **Operazioni straordinarie:** sono comprese, a titolo esemplificativo, le operazioni di fusione e di scissione nonché le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni o di rapporti giuridici in blocco.
- (f) **Servizi di investimento**¹⁴: sono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di operazioni verso clienti *retail, corporate* e professionali:
- ricezione/trasmisione ed esecuzione di ordini verso clienti *retail, private* e PMI;
 - attività di consulenza;
 - assunzione a fermo;
 - GPM, GPF;
 - collocamento di strumenti finanziari/prodotti assicurativi (*bancassurance*, fondi, GPM, GPF, *equity, bond*, derivati, ecc.);
 - servizi accessori (per esempio: custodia e amministrazione titoli).

¹³ le fattispecie indicate sono tratte dalla Circolare 263/06, Titolo II, Capitolo V, Allegato A – Schema di raccordo tra linee di business e attività aziendali

¹⁴ le fattispecie indicate sono tratte dalla Circolare 263/06, Titolo II, Capitolo V, Allegato A – Schema di raccordo tra linee di business e attività aziendali

Nota: la prestazione di servizi da luogo a conflitti d'interesse se una componente (bancaria o non bancaria) del Gruppo o un SOGGETTO di cui all'Allegato 1: (i) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente oppure (ii) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; (iii) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; (iv) svolgano la medesima attività del cliente (v) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

- (g) **Ciclo passivo:** sono comprese, a titolo esemplificativo, l'acquisizione e gestione del pagamento di beni e servizi (es. appalti, somministrazioni, contratti d'opera intellettuale, acquisti, forniture, consulenze, mandati di *advisorship*).
- (h) **Finanza d'Impresa**¹⁵: sono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di operazioni:
- Attività in partecipazioni;
 - *Investment Banking in equity* e capitale di debito (IPO, privatizzazioni, *syndications*,
 - piazzamenti privati secondari, sottoscrizioni, ecc.);
 - Valutazioni d'azienda;
 - Cartolarizzazioni in conto terzi;
 - Aumenti di capitale (solo come *lead manager*);
 - Servizi di consulenza e ricerca (struttura di capitale, strategia industriale, *undertakings*, ristrutturazione, ecc.).
- (i) **Operazioni immobiliari:** sono compresi, a titolo esemplificativo, gli atti di disposizione di diritti reali su immobili non connessi ad operazioni di credito e le locazioni immobiliari (attive e passive).
- (j) **Operazioni su beni immateriali:** è compresa, a titolo esemplificativo, la gestione dei marchi e dei brevetti.
- (k) **Accordi di natura commerciale:** sono comprese, a titolo esemplificativo, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi ed altri accordi.
- (l) **Operazioni di marketing:** sono comprese, a titolo esemplificativo, le sponsorizzazioni ed in genere contratti relativi all'uso di segni distintivi, le compravendite di spazi commerciali/pubblicità e altre iniziative di marketing/editoriali.
- (m) **Liberalità:** sono comprese, a titolo esemplificativo le donazioni e liberalità non donative non riconducibili alla esecuzione dell'art. 5¹⁶ dello Statuto sociale del BANCO o di analoghe disposizioni degli Statuti delle Controllate.

¹⁵ le fattispecie indicate sono tratte dalla Circolare 263/06, Titolo II, Capitolo V, Allegato A – Schema di raccordo tra linee di business e attività aziendali

¹⁶ articolo 5, comma 2. c dello Statuto Sociale del Banco Popolare "...l'Assemblea Ordinaria annuale del Banco Popolare può destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse una quota dell'utile netto risultante dal Bilancio approvato"

(n) **Custodia e servizi correlati**¹⁷: sono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di operazioni:

- banca depositaria;
- gestione contante e garanzie reali (es. note di pegno, fede di deposito);
- attività fiduciaria/Trust Company.

L'impianto normativo del GRUPPO stabilisce presidi di separatezza organizzativa atti a prevenire le situazioni di conflitto d'interesse nonché regole di comportamento idonee a gestire tali situazioni, trattasi in particolare di Regolamenti intesi ad attuare le diverse normative rilevanti, con particolare riguardo alla gestione delle partecipazioni, alla prestazione dei servizi d'investimento, ai rapporti tra la CAPOGRUPPO e le controllate ed alla gestione dei potenziali conflitti d'interesse ulteriori a quelli concernenti i SOGGETTI di cui all'Allegato 1¹⁸.

Le disposizioni relative alla gestione delle operazioni contenute nel presente documento (confronta par 4.4 e seguenti) stabiliscono che le strutture organizzative preposte alla cura di OPERAZIONI rientranti nelle suddette tipologie di attività sono tenute a verificare sin dalla fase istruttoria se un SOGGETTO sia parte dell'OPERAZIONE, nel senso che questa comunque è idonea, ove realizzata, a determinare TRASFERIMENTI DI RISORSE servizi o obbligazioni fra una componente del GRUPPO ed un SOGGETTO di cui all'Allegato 1, e se le eventuali ATTIVITÀ DI RISCHIO potenzialmente derivabili dalla stessa, rispettino i limiti di vigilanza.

¹⁷ le fattispecie indicate sono tratte dalla Circolare 263/06, Titolo II, Capitolo V, Allegato A – Schema di raccordo tra linee di business e attività aziendali

¹⁸ A tale riguardo, tenuto conto dello stato della normativa interna vigente alla data del presente documento, si menzionano, a titolo esemplificativo, le fonti riguardanti: la struttura organizzativa della BANCA, i rischi di Gruppo, la disciplina delle operazioni con parti correlate del Banco Popolare e del Credito Bergamasco, la disciplina in materia di partecipazioni in imprese non Finanziarie e quella concernente le partecipazioni in imprese Finanziarie, assicurative e strumentali, i limiti di autonomia per la concessione del credito ordinario e delle facoltà per la gestione del credito problematico e deteriorato, la pianificazione e controllo dei rischi e del capitale, i criteri e parametri di mercato per la valutazione contabile degli strumenti finanziari, le operazioni personali in Strumenti Finanziari, gli immobili, la gestione dei rischi operativi, l'adozione da parte del Gruppo del Codice di Autodisciplina degli Intermediari, la gestione dei Conflitti di Interesse, la rilevazione e la gestione degli incentivi Gruppo Banco Popolare, le regole di comportamento del personale e dei collaboratori, gli acquisti, la governance operativa

5.3 Livelli di propensione al rischio

5.3.1 Principi

Il GRUPPO è tenuto a rispettare i “Limiti (consolidati ed individuali) alle ATTIVITÀ DI RISCHIO” stabiliti dalla Banca d'Italia nella Sezione II delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA e decritti al paragrafo 4.4.4.a del REGOLAMENTO.

Inoltre la CAPOGRUPPO è tenuta a stabilire, nell'ambito POLITICHE, “Livelli di propensione al rischio” coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del GRUPPO.

La propensione al rischio del GRUPPO, sia complessiva sia in riferimento al perimetro dei SOGGETTI COLLEGATI, è stabilita nel Regolamento Rischi di Gruppo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Rischi.

Il Gruppo Banco Popolare presidia il rischio nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI stabilendo limiti per assicurare sia il presidio del rischio complessivo sia rischi specifici quali quelli connessi alle esposizioni verso SOGGETTI COLLEGATI.

In particolare la regolamentazione interna disciplina la determinazione, l'implementazione, il monitoraggio ed il controllo di un sistema di limiti interni di ESPOSIZIONE verso i SOGGETTI COLLEGATI, approvato dal Consiglio di Amministrazione e costituito da:

- limite complessivo,
- limiti riferiti alle singole BANCHE
- limiti di eventuali altri aggregati stabiliti in sede di definizione del citato sistema dei limiti interni, nell'ambito del Regolamento Rischi di Gruppo.

Il predetto sistema dei rischi è pertanto sottoposto a verifica semestrale secondo le modalità previste dal Regolamento Rischi di Gruppo.

L'ESPOSIZIONE verso i SOGGETTI COLLEGATI è definita sulla base delle ATTIVITÀ A RISCHIO in capo a tali soggetti in relazione ai rapporti con il GRUPPO.

L'ESPOSIZIONE complessiva nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI è definita come sommatoria delle esposizioni riferite ai raggruppamenti individuati a norma delle disposizioni e del REGOLAMENTO.

I livelli derivanti dalla propensione al rischio sono calcolati in termini di rapporto massimo tra le predette esposizioni e il patrimonio di vigilanza del GRUPPO o della singola Società.

I limiti sono definiti considerando almeno la composizione per tipologia di rischio (credito, controparte, strumenti obbligazionari e di capitale dei portafogli bancario e di trading), nonché l'incidenza dell'ESPOSIZIONE verso i SOGGETTI COLLEGATI sull'ESPOSIZIONE complessiva del GRUPPO (o della singola BANCA), sia in termini complessivi sia a livello di singola tipologia di rischio.

La normativa interna, in via generale e tenuto conto dell'ammontare della ATTIVITÀ DI RISCHIO in rapporto al patrimonio di vigilanza, della frequenza delle OPERAZIONI e della natura del legame della PARTE CORRELATA, individua anche i casi in cui l'assunzione di nuove ATTIVITÀ DI RISCHIO deve essere assistita da tecniche di attenuazione prestate da soggetti indipendenti dai SOGGETTI COLLE-

GATI e caratterizzate da un valore non positivamente correlato con il merito di credito del prenditore.

Le normative interne sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale delle POLITICHE.

5.4 Individuazione dei Soggetti Collegati e delle relative Operazioni

5.4.1 Principi

Il REGOLAMENTO prevede (cfr. prf. 2.1) l'istituzione di un REGISTRO di GRUPPO (anche in formato elettronico) in cui vengono censiti i SOGGETTI nonché le OPERAZIONI con evidenza delle OPERAZIONI costituenti ATTIVITÀ DI RISCHIO, dei casi di cumulo di queste ultime, delle OPERAZIONI CONTENZIOSE e delle OPERAZIONI con il PERSONALE. L'insieme dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1, è unico per l'intero GRUPPO.(cfr. prf. 4.3.1).

Il REGISTRO è tenuto dalla CAPOGRUPPO, è unico per tutto il GRUPPO ed è reso accessibile a tutte le funzioni delle Società del GRUPPO potenzialmente interessate alla cura di OPERAZIONI

5.4.2 Ruoli e responsabilità

Il REGOLAMENTO, come più diffusamente riportato nel paragrafo 4.3 a cui si rimanda per maggiori dettagli, declina il processo di censimento dei SOGGETTI, individuando le funzioni ed i rispettivi compiti. In particolare:

- (a) la Segreteria di Capogruppo: quale responsabile del censimento complessivo dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1, con particolare riguardo agli ESPONENTI ed i rispettivi SOGGETTI CONNESSI ed AFFINI, e della divulgazione del loro elenco a tutte le Società del GRUPPO;
- (b) le funzioni di Segreteria delle BANCHE e degli INTERMEDIARI VIGILATI del GRUPPO, quali responsabili (sotto il coordinamento della Segreteria di Capogruppo) della relazione con gli ESPONENTI AZIENDALI finalizzata al censimento di SOGGETTI di cui All'Allegato 1 ;
- (c) la funzione Partecipazioni della CAPOGRUPPO, incaricata, principalmente, di integrare il censimento dei SOGGETTI di cui all'Allegato 1 con le informazioni che riguardano le PARTI CORRELATE (finanziarie e non finanziarie) e, in particolare, il Partecipante e le società su cui la BANCA o una Società del GRUPPO è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- (d) la funzione Risorse umane della CAPOGRUPPO incaricata di censire (sotto il coordinamento della Segreteria di Capogruppo) il personale "più rilevante" ed i soggetti a questi connessi;
- (e) il Presidio gruppi di rischio della CAPOGRUPPO incaricata, in particolare, della individuazione definitiva delle relazioni da cui deriva la qualificabilità di una controparte come SOGGETTO e della verifica che le relazioni intercorrenti fra i componenti dei "gruppi di rischio" non siano qualificate in modo contraddittorio rispetto ai criteri utilizzati per definire l'insieme dei SOGGETTI.

Il REGOLAMENTO (cfr. prf. 4.4.4 a) prevede altresì che, nel procedere all'istruttoria dell'OPERAZIONE, l'Istruttore, debba, fra l'altro, verificare preliminarmente e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'OPERAZIONE, se la controparte rientri fra i SOGGETTI identificati nel REGISTRO e, qualora la controparte rientri tra i SOGGETTI di cui all'Allegato 1, renderla edotta dei propri doveri avvisandola circa i possibili profili di responsabilità (per esempio: ex articolo 137 del TUB), attraverso la specifica approvazione di clausole riportate nei formulari apprestati.

Utilizzando le valenze consentite dalle procedure informatiche adottate dal GRUPPO, l'operatore che procede all'apertura di un nuovo rapporto o al rinnovo di un fido o alla revisione dei contratti, assume dalla Controparte (avvisandola circa i possibili profili di responsabilità) le informazioni necessa-

rie a verificare l'eventuale qualificabilità della stessa quale SOGGETTO ai sensi dell'Allegato 1 del REGOLAMENTO. Qualora dalle informazioni emerga l'ascrivibilità della Controparte tra i SOGGETTI e l'operatore ne constati la mancata annotazione nel REGISTRO, egli informa senza indugio la *Segreteria di Capogruppo* affinché esperisca le necessarie verifiche circa la completezza del REGISTRO.

E' inoltre previsto venga effettuata una informativa alla Clientela delle BANCHE del GRUPPO riguardante l'entrata in vigore delle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA utilizzando le cc.dd. "comunicazioni periodiche".

5.5 Processi di controllo

5.5.1 Principi

Il modello di controllo interno fissato dalla CAPOGRUPPO sull'operatività con SOGGETTI COLLEGATI è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare la conformità delle OPERAZIONI con la normativa di vigilanza e le disposizioni interne del GRUPPO nonché l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della CAPOGRUPPO, avvalendosi delle diverse strutture aziendali competenti, sovrintendono all'attuazione dei controlli e degli assetti organizzativi atti a prevenire e a gestire le potenziali situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI e ad assicurare a livello di GRUPPO, un costante presidio dei rischi ed una sana e prudente gestione.

A tal fine, a seguito di quanto messo in atto dal GRUPPO, e più specificatamente:

- (a) definizione di misure di indirizzo e coordinamento delle Società Controllate;
- (b) definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti preposti;
- (c) implementazione di procedure organizzative e sistemi informativi:
 - che regolano il processo di identificazione, censimento e aggiornamento del perimetro di SOGGETTI COLLEGATI di GRUPPO e dei rapporti con gli stessi,
 - idonei a registrare le transazioni con SOGGETTI COLLEGATI e a monitorare l'ammontare complessivo delle connesse ATTIVITÀ DI RISCHIO,
 - che regolano il processo di istruttoria e deliberazione delle OPERAZIONI,
 - che assicurino nei confronti della Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza, a livello consolidato e individuale,
- (d) predisposizione di idonei flussi informativi verso gli Organi Aziendali, verso l'Autorità di Vigilanza e interfunzionali;
- (e) attivazione di piani di formazione specifici,

il BANCO, in linea con la normativa di legge e la disciplina di vigilanza ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, si è dotato di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Esso è ripartito in:

- *controlli di linea (o di primo livello)*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure (per esempio: la verifica nel corso dell'istruttoria delle OPERAZIONI con SOGGETTI COLLEGATI, del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa e dai massimali di ESPOSIZIONE di Gruppo determinati dagli Organi Aziendali)
- *controlli sulla gestione dei rischi (o di secondo livello)*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture

diverse da quelle produttive. Nel caso specifico sono effettuati dalla *funzione di Risk management*;

- *controlli di conformità (o di secondo livello)*, costituiti da politiche e procedure in grado di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, provvedimenti delle autorità di vigilanza e norme di autoregolamentazione. Nel caso specifico sono messi in atto dalla *funzione di Conformità alle norme*;
- *attività di revisione interna (o di terzo livello)*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni (con specifico riferimento ai rischi sottesi alle OPERAZIONI con SOGGETTI COLLEGATI). Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, dalla *funzione di revisione interna*.

5.5.2 Ruoli e responsabilità

Le misure organizzative e di controlli interni adottati dalla CAPOGRUPPO assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dal presente REGOLAMENTO. In particolare:

- (a) il COMITATO della CAPOGRUPPO svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso i SOGGETTI COLLEGATI nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- (b) il Comitato Controlli e Rischi della CAPOGRUPPO, ferme restando le competenze che fanno capo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in tema di adeguatezza ed efficienza dei sistemi di controllo interno, verifica nel continuo l'efficacia e la funzionalità delle procedure e dei sistemi operativi a supporto di una corretta applicazione del REGOLAMENTO. A tal fine, si avvale anche delle rendicontazioni periodiche delle competenti funzioni di controllo di secondo e terzo livello e degli opportuni raccordi informativi con il COMITATO,
- (c) il Chief Risk Officer, avvalendosi della *funzione di Risk management* della CAPOGRUPPO,
 - cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati di Gruppo;
 - assicura che il processo di gestione dei limiti prudenziali sia efficace e coerente con la disciplina di riferimento;
 - verifica il rispetto dei limiti assegnati e controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle POLITICHE
 - fornisce periodicamente agli Organi aziendali flussi informativi circa l'ESPOSIZIONE complessiva della BANCA o del GRUPPO ai rischi derivanti da transazioni con SOGGETTI di cui all'Allegato 1 e da altri conflitti d'interesse,
- (d) la funzione di Conformità alle norme della CAPOGRUPPO, verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna e nell'ambito della rendicontazione periodica agli Organi sociali, relaziona sulle attività effettuate, le criticità rilevate e i rimedi individuati;
- (e) la funzione di Revisione interna della CAPOGRUPPO, verifica l'osservanza delle POLITICHE e delle disposizioni attuative di queste ultime, segnala tempestivamente eventuali anomalie

all'Organo con funzione di controllo e agli Organi di vertice della BANCA, e riferisce periodicamente agli Organi aziendali – di concerto con la *funzione di Risk management* della CAPOGRUPPO - circa l'ESPOSIZIONE complessiva della BANCA o del GRUPPO ai rischi derivanti da transazioni con SOGGETTI COLLEGATI e da altri conflitti di interesse compresi quelli con Soggetti diversi da SOGGETTI COLLEGATI. Se del caso suggerisce revisione delle POLITICHE e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- (f) la funzione Amministrazione e Bilancio assicura il rispetto degli adempimenti in materia di segnalazioni di vigilanza a livello consolidato e individuale e, nella *funzione di Dirigente Preposto*, presidia il governo delle regole in materia di informativa finanziaria periodica;
- (g) le funzioni operative:
- assicurano, nei casi previsti, l'adozione delle procedure deliberative stabilite dal REGOLAMENTO;
 - in caso di assunzione di ATTIVITÀ DI RISCHIO nei confronti di SOGGETTI COLLEGATI, verificano nel continuo ed in via preventiva mediante le descritte le forme di controllo di linea di prima e seconda istanza (cfr. prf. 4.4.4.a) il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalla normativa e dei massimali di ESPOSIZIONE di GRUPPO determinati dagli Organi Aziendali. In particolare, fin dalla fase istruttoria, le strutture di GRUPPO preposte alla gestione delle OPERAZIONI rientranti nelle tipologie di attività di cui al precedente paragrafo 5.2.1, verificano se le ATTIVITÀ DI RISCHIO potenzialmente derivabili dalle stesse, rispettino i limiti prudenziali consolidati e individuali . A tal fine il GRUPPO si è dotato di idonei sistemi informativi che consentono di verificare, preventivamente alla delibera dell'OPERAZIONE, la coerenza della stessa con i limiti dettati dalle normativa di vigilanza e le disposizioni interne
 - collaborano alla definizione del Piano di Rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali o di quelli interni fissati dall'Organo di Supervisione Strategica e ne curano a posteriori l'attuazione,
- (h) le funzione di Organizzazione della CAPOGRUPPO e IT di GRUPPO, assicurano la progettazione, la predisposizione e l'adeguamento nel tempo degli assetti e delle procedure organizzative nonché dei sistemi informativi che regolano la materia dei SOGGETTI COLLEGATI. In tale ruolo, dette funzioni si avvalgono del contributo delle singole strutture aziendali competenti per le materie di riferimento:
- (i) la funzione di Risk management della CAPOGRUPPO, nell'ambito della propria attività di monitoraggio dell'evoluzione dei rischi aziendali:
- verifica periodicamente l'andamento delle ATTIVITÀ DI RISCHIO nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI ed il rispetto dei limiti fissati e rendiconta, almeno con periodicità trimestrale, l'Organo con funzione di Supervisione strategica della CAPOGRUPPO e delle singole Società del GRUPPO, il Comitato per il Controllo Interno e Rischi ed il COMITATO sull'andamento delle ATTIVITÀ DI RISCHIO nei confronti dei SOGGETTI COLLEGATI e sul rispetto dei relativi limiti prudenziali,
 - presidia i casi in cui, per cause indipendenti da volontà o colpa della CAPOGRUPPO o delle Società Controllate, uno o più limiti previsti dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA siano comunque superati e le ATTIVITÀ DI RISCHIO debbano essere ricondotte nei limiti nel

più breve tempo possibile¹⁹. Pertanto - qualora accerti il mancato rispetto di uno dei limiti prudenziali e sentite, ove lo ritenga opportuno, le strutture operative competenti in ragione della tipologia di OPERAZIONI che abbiano determinato il superamento - formula e trasmette senza indugio una informativa scritta al COMITATO, in persona del Presidente, circa i motivi che ne hanno determinato il superamento. La medesima informativa è inviata alla *funzione Partecipazioni* di CAPOGRUPPO nonché alla singola Società del Gruppo partecipata, qualora il superamento riguardi una PARTE CORRELATA, in virtù di partecipazioni detenute in una Società del GRUPPO, in modo da promuovere la registrazione della sospensione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione, per effetto del superamento di uno o più limiti alle ATTIVITÀ DI RISCHIO²⁰

- esige dalla competente struttura operativa, contestualmente all'invio delle informative di cui all'alinea precedente, la predisposizione, nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro 10 giorni, di una ipotesi di proposta di un adeguato "piano di rientro" da sottoporre al Comitato Esecutivo, competente a deliberare la proposta relativa allo stesso;
- tiene conto delle eccedenze rispetto ai limiti prudenziali nel processo ICAAP, come meglio *infra* ricordato. Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) la CAPOGRUPPO valuta i rischi connessi con l'operatività verso SOGGETTI COLLEGATI, (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse) se rilevanti per l'operatività aziendale, ai sensi di quanto previsto nel Titolo III Capitolo 1 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche. In caso di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della BANCA, ad integrazione delle iniziative previste nel Piano di Rientro sopra citato, la CAPOGRUPPO tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

(j) la *funzione Segreteria* di CAPOGRUPPO, trasmette:

- al Collegio Sindacale e alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione, la proposta di "piano di rientro" decisa dal Comitato Esecutivo di cui al terzo alinea del precedente punto (i) e la sottopone al Consiglio stesso, alla prima seduta utile, per essere da questo deliberata previo parere del Collegio Sindacale. In ogni caso, la deliberazione del parere da parte del Collegio Sindacale e la deliberazione del "piano di rientro" da parte del Consiglio di Amministrazione deve intervenire entro 45 giorni dal superamento del limite;
- alla Banca d'Italia, entro 20 giorni dalla deliberazione - unitamente al "piano di rientro" - le determinazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla deliberazione del Collegio Sindacale, qualora il parere dello stesso non consti dal verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il REGOLAMENTO, prescrive altresì che:

¹⁹ cfr. DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, Sezione II par. 3

²⁰ cfr. DISPOSIZIONI DI VIGILANZA - Sezione III – Paragrafi 1 e 3.

- anche le Società del GRUPPO diverse dalle BANCHE si attengano alle medesime disposizioni sulla fase istruttoria (cfr. prf. 4.4.4.c);
- la CAPOGRUPPO debba preventivamente esaminare o successivamente approvare le delibere delle Società diverse dalle BANCHE, quando si tratti di OPERAZIONI di maggiore rilevanza o quando l'OPERAZIONE dovrebbe comunque, in base alle regole in vigore per le BANCHE del GRUPPO, ricevere il parere del COMITATO;
- le BANCHE e le altre Società del GRUPPO provvedano alla trasmissione dei flussi informativi con la periodicità, le modalità ed i contenuti indicati nel precedente paragrafo 4.4.4.d).

Inoltre, al fine di propiziare il controllo sulla: (i) piena applicazione dei presidi stabiliti espressamente dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA per le OPERAZIONI con SOGGETTI COLLEGATI e con il PERSONALE e (ii) attendibilità e completezza delle informazioni relative alle OPERAZIONI con gli AFFINI entro il secondo grado di PARTI CORRELATE, è stato previsto il censimento:

- di ESPONENTI di Banche e di Intermediari (con patrimonio superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato) esteri del GRUPPO, e delle imprese da costoro controllate, nonché: (i) dei parenti fino al 2° grado, del coniuge o del convivente more uxorio, dei figli di quest'ultimo e delle imprese da costoro controllate; (ii) degli AFFINI, con il solo limite della compatibilità con l'ordinamento nazionale applicabile;

e in aggiunta a quanto espressamente prescritto dalle predette DISPOSIZIONI,

- del coniuge o del convivente more uxorio, dei parenti fino al 2° grado del PERSONALE e dalle imprese da costoro controllate, nonché degli AFFINI.

5. 6. Dipendenti e collaboratori aziendali

5.6.1 Principi

Ferme restando le regole definite per i SOGGETTI COLLEGATI, l'opportunità di presidiare in termini più generali il rischio di conflitti di interesse personali, che possano compromettere la correttezza di OPERAZIONI realizzate dalle BANCHE e dalle Società del GRUPPO, anche quando tali interessi si riferiscano ad un novero più ampio di ESPONENTI, Dipendenti e Collaboratori aziendali non rientranti nella definizione di SOGGETTI COLLEGATI, ha propiziato l'applicazione agli ESPONENTI, a tutto il Personale e Collaboratori aziendali delle Società del GRUPPO di alcune norme sostanziali di "trasparenza e astensione" nella gestione di ogni attività aziendale che possa dare luogo a situazioni di conflitto di interessi.

Per effetto di quanto precede e coerentemente con le DISPOSIZIONI DI VIGILANZA, che impongono di presidiare le OPERAZIONI in cui tale tipologia di soggetti possa avere, anche solo indirettamente, un proprio e diverso interesse, il REGOLAMENTO prevede il censimento di Dipendenti o Collaboratori non costituenti SOGGETTI COLLEGATI nonché delle imprese loro riconducibili, la registrazione delle relative OPERAZIONI, l'osservanza di specifiche procedure deliberative. In particolare:

- (a) è definita la nozione di PERSONALE, come insieme dei Dipendenti e Collaboratori delle Società del GRUPPO che non siano SOGGETTI COLLEGATI e che siano ascrivibili al "*personale più rilevante*" identificato dalle BANCHE ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione del 30 marzo 2011 ed eventuali successive modifiche, unitamente ai soggetti che abbiano con i componenti del predetto personale relazioni corrispondenti a quelle che concernono i SOGGETTI CONNESSI rispetto alla PARTE CORRELATA (cfr prf. 2.1); il REGOLAMENTO, pertanto, circoscrive il novero dei Dipendenti e Collaboratori rilevanti ai fini della disciplina in esame al perimetro del c.d. "personale più rilevante", e cioè al perimetro soggettivo minimale consentito dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA; al contempo, poiché le DISPOSIZIONI DI VIGILANZA prescrivono di presidiare le OPERAZIONI in cui i Dipendenti o Collaboratori possano avere "*direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse*", estende i presidi anche a persone od imprese che abbiano particolari collegamenti con il PERSONALE, in analogia a quando le DISPOSIZIONI DI VIGILANZA prescrivono per le PARTI CORRELATE;
- (b) le tipologie dei componenti il PERSONALE, come sopra identificato, sono analiticamente illustrate nell'Allegato 1 del REGOLAMENTO e comprendono, oltre al "personale più rilevante", anche gli STRETTI FAMILIARI di quest'ultimo (parenti entro il 2° grado, coniuge, convivente more uxorio e di figli del coniuge o del convivente), gli AFFINI entro il 2° grado del personale più rilevante nonché le imprese controllate dal personale più rilevante e dagli STRETTI FAMILIARI;
- (c) nella nozione di SOGGETTI rientrano anche i componenti del PERSONALE, atteso che detta nozione identifica l'insieme delle PARTI CORRELATE, dei SOGGETTI CONNESSI, del PERSONALE, degli STRETTI FAMILIARI, degli AFFINI e dei SOGGETTI ULTERIORI; pertanto, ove non diversamente specificato, le prescrizioni del REGOLAMENTO concernenti i SOGGETTI si applicano anche al PERSONALE;
- (d) è specificamente previsto che nel REGISTRO in cui vengono censiti i SOGGETTI nonché le OPERAZIONI con evidenza delle OPERAZIONI costituenti ATTIVITÀ DI RISCHIO ed i casi di cumulo di queste ultime, siano censite anche le OPERAZIONI con il PERSONALE (cfr. prf. 2.1);

(e) è previsto che il REGOLAMENTO stabilisca anche i Presidi per le OPERAZIONI con il PERSONALE (cfr. prf. 4.2.1. – Principi);

5.6.2. Ruoli e responsabilità

In riferimento a quanto premesso:

(a) la *funzione Risorse umane* della CAPOGRUPPO è incaricata di:

- individuare i Dipendenti e Collaboratori delle Società del GRUPPO che non siano SOGGETTI COLLEGATI e che siano ascrivibili al personale “più rilevante” e di segnalare alla *Segreteria di Capogruppo* i relativi dati identificativi e di quelli dei soggetti a questi connessi (STRETTI FAMILIARI, Affini sino al 2° grado e Imprese controllate dal personale “più rilevante” e dai relativi STRETTI FAMILIARI);
- censire il PERSONALE che deve collaborare con le BANCHE e con gli INTERMEDIARI VIGILATI con cui intrattiene rapporti al fine di consentire un censimento completo e corretto;

Il REGOLAMENTO (cfr. par. 4.4.4.b) disciplina specificatamente la fase decisionale delle OPERAZIONI del PERSONALE con taluna delle BANCHE del GRUPPO, essendo stabilito che:

- (b) il Dipendente o il Collaboratore ha l’obbligo di dare notizia al proprio superiore gerarchico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata OPERAZIONE di competenza della struttura a cui appartiene, precisando la natura, i termini, l’origine e la portata dell’interesse e fermo altresì l’obbligo di astenersi dal concorrere ad istruire o deliberare, o realizzare l’OPERAZIONE stessa;
- (c) le OPERAZIONI il cui controvalore non eccede Euro 1.000.000, sono deliberate dall’Organo o dalla Struttura organizzativa gerarchicamente immediatamente sovraordinata a quella competente per il personale che non ricade nella definizione di PERSONALE in base al vigente sistema delle deleghe e dei poteri (non sono assoggettate alla disposizione in parola le deliberazioni che rientrano nella competenza – in base al predetto sistema delle deleghe e dei poteri – del Consiglio di Amministrazione); ciascuna delibera deve essere comunicata ai componenti del COMITATO subito dopo l’adozione;
- (d) le OPERAZIONI il cui controvalore eccede Euro 1.000.000, sono deliberate applicando le previsioni del REGOLAMENTO riguardanti in generale le OPERAZIONI con i SOGGETTI COLLEGATI, ma disapplicando tuttavia le previsioni riguardanti esenzioni o deroghe.

Inoltre, indipendentemente da quanto riportato nel REGOLAMENTO e più specificatamente dal presente paragrafo per i Dipendenti ed i Collaboratori appartenenti al PERSONALE, in coerenza con quanto già previsto nel Codice Etico del GRUPPO e dalle Regole di Comportamento per il Personale del Gruppo, e ferme in ogni caso le disposizioni procedurali contemplate nel par. 4.4.4.a del REGOLAMENTO, si stabilisce che:

- (e) i Dipendenti che siano anche Esponenti di Società del GRUPPO, per quanto possibile, prevengono le situazioni caratterizzate da un conflitto (anche solo potenziale) tra il loro interesse e l’interesse della Società e/o del GRUPPO, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge e attenendosi alle eventuali disposizioni interne in materia applicabili in ciascuna Società, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate OPERAZIONI della Società e/o del Gruppo anche in sede di comitati o commissioni istituiti in seno all’Organo;

- (f) i Dipendenti ed i Collaboratori aziendali operanti in qualunque ambito del GRUPPO evitano tutte le situazioni e tutte le attività che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per conto proprio o di terzi, astenendosi – laddove il conflitto di interessi sussista - dal partecipare all'OPERAZIONE cui il conflitto si riferisce, dandone comunicazione al proprio Responsabile gerarchico;
- (g) i Dipendenti o i Collaboratori aziendali che abbiano un ruolo istruttorio, di proposta, di decisione o di controllo in una determinata OPERAZIONE, ovvero il Responsabile gerarchico di tali soggetti, il quale vanti nell'OPERAZIONE stessa, per quanto a sua diretta conoscenza, un interesse personale – diretto o indiretto – anche solo concorrente e non in conflitto con quello aziendale, dichiarano l'insorgere della situazione di interesse personale al proprio Responsabile gerarchico (o, nel caso dei collaboratori, al proprio referente aziendale), il quale ne valuta la rilevanza e il rischio di potenziale conflitto e, se del caso, ne dispone l'assegnazione ad altre risorse o provvede alla diretta trattazione di esso.

Infine e:

- (h) prevista l'esclusione delle OPERAZIONI del PERSONALE dalla fattispecie delle OPERAZIONI di importo esiguo, con la conseguenza che alle OPERAZIONI del PERSONALE si applicano le specifiche disposizioni loro dedicate nel REGOLAMENTO;
- (i) espressamente contemplata l'applicazione alle OPERAZIONI del PERSONALE delle disposizioni del REGOLAMENTO concernenti la fase istruttoria e delle trattative (cfr. prf.. 4.4.4.a).

Allegato 1: ambito soggettivo di applicazione

SOGGETTI

rientranti nella disciplina che regola le “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (di cui al Titolo V, Capitolo 5, delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” di Banca d’Italia).

A) SOGGETTI COLLEGATI

1. Parte Correlata (Non finanziaria²¹ o Altra)

- 1.1. ESPONENTE AZIENDALE della BANCA/INTERMEDIARIO VIGILATO
- 1.2. Partecipante²²
- 1.3. Soggetto diverso dal Partecipante in grado di nominare Amministratori della BANCA/INTERMEDIARIO VIGILATO
- 1.4. Società controllata (in modo totalitario) da una Società del Gruppo bancario
- 1.5. Società controllata²³ (in modo non totalitario) da una Società del Gruppo bancario

²¹ Parte correlata non finanziaria. Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capitolo 4: Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 1.3), 1.4), 1.5,) e 1.6) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili (Cfr. definizione “Parte Correlata non finanziaria” Titolo V, Capitolo 5, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche)

²² Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB, dandosi atto che, alla data di emanazione del presente REGOLAMENTO:

- (i) l’articolo 19 TUB si applica anche agli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 TUB;
- (ii) ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2 del TUB è soggetta all’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia l’acquisizione a qualsiasi titolo in una Banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla Banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già possedute nonché l’acquisizione del controllo di una società che detenga le predette partecipazioni;
- (iii) ai sensi dell’articolo 19, comma 2 TUB, sono altresì soggette alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla Banca stessa;
- (iv) ai sensi dell’articolo 19, comma 8-bis TUB, è soggetta all’autorizzazione preventiva di Banca d’Italia l’acquisizione, diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la Banca o da un clausola dello statuto;
- (v) ai sensi dell’articolo 22 TUB, ai fini dell’applicazione degli articoli. 19 e seguenti, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona e si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie predette.

Ai fini del presente REGOLAMENTO sono partecipanti coloro che alla data di entrata in vigore della stessa, già detengano partecipazioni la cui acquisizione sarebbe soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d’Italia.

²³ Controllo ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non siconsiderano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- 1.6. Società sottoposta all'influenza notevole²⁴ di una Società del Gruppo bancario
- 1.7. impresa costituita in forma non societaria su cui una Società del Gruppo esercita il controllo l'influenza notevole.

2. SOGGETTI CONNESSI

- 2.1. Società e Imprese controllate da una PARTE CORRELATA (cfr. punto 1)
- 2.2. Soggetti controllanti o sottoposti a comune controllo rispetto alle PARTI CORRELATE di cui ai soli punti 1.2) e 1.3)
- 2.3. STRETTI FAMILIARI dell'ESPONENTE AZIENDALE:
 - 2.3.1. Coniuge
 - 2.3.2. Convivente more-uxorio
 - 2.3.3. Figli del coniuge o del convivente more-uxorio
 - 2.3.4. Genitori
 - 2.3.5. Figli
 - 2.3.6. Sorelle/fratelli
 - 2.3.7. Nonni
 - 2.3.8. Nipoti (in linea retta)
- 2.4. Società e Imprese controllate dagli STRETTI FAMILIARI dell'ESPONENTE AZIENDALE

B) ALTRI SOGGETTI

3. AFFINI fino al 2° grado dell'ESPONENTE AZIENDALE

- 3.1. Genitori del coniuge
- 3.2. Sorelle/fratelli del coniuge
- 3.3. Nonni del coniuge
- 3.4. Nipoti (in linea retta) del coniuge

4. PERSONALE

- 4.1. Personale "più rilevante"²⁵
- 4.2. STRETTI FAMILIARI del Personale "più rilevante"
 - 4.2.1. Coniuge
 - 4.2.2. Convivente more-uxorio"

²⁴ Influenza notevole. Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'*influenza notevole* si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una *influenza notevole* almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di *influenza notevole* il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "OPERAZIONI di maggiore rilevanza", lo scambio di PERSONALE manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'*influenza notevole* rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a *influenza notevole* le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

²⁵ Personale: i dipendenti e collaboratori delle società del Gruppo che non siano SOGGETTI COLLEGATI e che siano ascrivibili al "personale più rilevante" identificato dal BANCO ai sensi delle disposizioni sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione del 30 marzo 2011 ed eventuali successive modifiche, unitamente ai soggetti che abbiano con i componenti del PERSONALE relazioni corrispondenti a quelle che concernono i SOGGETTI CONNESSI rispetto alla PARTE CORRELATA.

- 4.2.3. Figli del coniuge o del convivente more-uxorio
 - 4.2.4. Genitori
 - 4.2.5. Figli
 - 4.2.6. Sorelle/fratelli
 - 4.2.7. Nonni
 - 4.2.8. Nipoti (in linea retta)
- 4.3. AFFINI fino al 2° grado
- 4.3.1. Genitori del coniuge
 - 4.3.2. Sorelle/fratelli del coniuge
 - 4.3.3. Nonni del coniuge
 - 4.3.4. Nipoti del coniuge
- 4.4. Imprese controllate da parte del Personale “più rilevante” (cfr. 4.1) e da parte dei relativi STRETTI FAMILIARI (cfr. 4.2)
5. **SOGGETTI ULTERIORI:** i soggetti diversi da quelli che precedono nei cui confronti la Banca d'Italia richieda che vengano applicate le disposizioni, in ragione di conflitti di interessi ravvisati in concreto.

Alle Banche ed agli Intermediari (con patrimonio superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato) esteri del GRUPPO le disposizioni del presente Allegato si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate.

Allegato 2: nozione di “interessi significativi”

Qualunque interesse di natura patrimoniale, come valutato dal BANCO, relativo ad una OPERAZIONE dalla quale possa derivare un beneficio di natura patrimoniale ad un SOGGETTO di cui all'Allegato 1 in virtù di una OPERAZIONE conclusa con o tra Controllate o con Società sottoposte ad influenza notevole e che, in assenza di tale beneficio, non sarebbe stata conclusa ovvero sarebbe stata conclusa a condizioni diverse e che, come tale, è idoneo ad impedire l'applicazione della apposita esenzione prevista dal REGOLAMENTO in relazione alle OPERAZIONI “con o tra Controllate”. Si precisa tuttavia che la mera condivisione di uno o più esponenti tra la BANCA e le Società controllate (e, a maggior ragione, con le Società sottoposte ad influenza notevole) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di INTERESSI SIGNIFICATIVI idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

INTERESSI SIGNIFICATIVI possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società controllate o collegate con le quali l'OPERAZIONE è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

La valutazione di significatività è altresì rimessa alle Società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata dal soggetto che controlla la Società.. In tal caso, la partecipazione detenuta nella PARTE CORRELATA dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla Società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella PARTE CORRELATA²⁶. Qualora alla partecipazione nella PARTE CORRELATA si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società controllata o collegata, da parte di altre Società controllate dalla Società quotata o ad essa collegate²⁷.

²⁶ A meri fini illustrativi, si considerino i seguenti esempi di valutazione del criterio di significatività:

- (i) La Società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la Società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la Società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'OPERAZIONE tra la Società B e la Società C, la Società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima Società è pari a $50\%+(50*50\%)=75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.
- (ii) La Società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la Società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la Società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'OPERAZIONE tra la Società B e la Società C, la Società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima Società è pari a $10\%+(30*50\%)=25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri INTERESSI SIGNIFICATIVI, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

²⁷ Si consideri ad esempio la seguente circostanza: la Società A (quotata) controlla la Società B (non quotata) detenendo il 51% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La Società C (non quotata), sulla quale A esercita il controllo o l'influenza notevole, detiene il rimanente 49% del capitale di B. Nell'OPERAZIONE tra A e B, la partecipazione detenuta da C in B non costituisce interesse significativo ai fini dell'art. 14, comma 2, del Regolamento.

Allegato 3: fac-simile “autocertificazione”

Luogo e data

Segreteria Societaria
 BANCA/INTERMEDIARIO VIGILATO
 Indirizzo
 CAP _____ CITTÀ _____

Oggetto: “Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”

DATI ANAGRAFICI DELL'ESPOSENTE AZIENDALE			
La Sottoscritta/il Sottoscritto		COGNOME E NOME	
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)			CODICE FISCALE
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA	
IN QUALITÀ DI:	PARTE CORRELATA: NON FINANZIARIA/ALTRA		NF A

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di “Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui al Capitolo 5 del Titolo V delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche di Banca d’Italia contenuto nel 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 alla Circolare 263,

DICHIARA

- I. di controllare** (*direttamente, indirettamente, congiuntamente o mediante un’influenza dominante*) **le sotto elencate Imprese:**

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-ID (1)	% (2)	P.IVA/CODICE FISCALE

(1) **D**=Controllo diretto – **I**=Controllo Indiretto – **C**=Controllo congiunto – **ID**= Influenza dominante
 (2)= percentuale di controllo

DICHIARA INOLTRE

che **i suoi stretti familiari** (parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio*, nonché i figli di quest’ultimo *genitori, figli, sorelle/fratelli, nonni e nipoti in linea retta*) **sono:**

COGNOME E NOME	GRADO PARENTELA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	SESSO

e che **gli stessi controllano** (*direttamente, indirettamente, congiuntamente o mediante un’influenza dominante*) **le sotto elencate Imprese:**

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-ID (1)	% (2)	P.IVA/CODICE FISCALE	STRETTO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-ID (1)	% (2)	P. IVA/CODICE FISCALE	STRETTO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

(1) **D**=Controllo diretto – **I**=Controllo Indiretto – **C**=Controllo congiunto - **ID**= Influenza dominante

(2)= percentuale di controllo

II. che i suoi affini fino al 2° grado (genitori del coniuge, le sorelle/fratelli del coniuge, i nonni e nipoti in linea retta del coniuge) sono:

COGNOME E NOME	GRADO AFFINITÀ	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	SESSO

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di non poter avere certezza delle informazioni omesse.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente.

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di "ATTIVITÀ DI RISCHIO e conflitti di interesse delle BANCHE e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati", per il corretto e completo censimento di questi ultimi ed in particolare per l'individuazione dei SOGGETTI CONNESSI e degli AFFINI nonché per apprestare i controlli sulla piena osservanza di dette disposizioni.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è la BANCA/INTERMEDIARIO VIGILATO.